SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 2019, n. **131**.

Regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE della commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, con la quale sono state apportate modifiche agli allegati II e III della direttiva 2006/17/CE;

Visto il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettere *g)*, *i)* e *j)*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle diposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23/CE, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, con particolare riguardo all'articolo 28, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE riguardanti le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, e, in particolare, gli allegati II e III;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani e, in particolare, l'articolo 6, che apporta modifiche ed integrazioni all'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16;

Visto, in particolare, l'articolo 9 del citato decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, che stabilisce che gli allegati del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sono modificati con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che la direttiva 2012/39/UE apporta modifiche al punto 3.3 dell'allegato III della direttiva n. 2006/17/CE, riguardante le «donazioni da persone diverse dal partner», nonché al punto 4.2. del medesimo allegato, il cui primo capoverso concerne le modalità di prelievo dei campioni di sangue per le donazioni di persone diverse dal partner, e che tali previsioni non sono state recepite con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in quanto attinenti alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, per le quali vigeva, al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, il divieto sancito dagli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Considerato, inoltre, che le modifiche apportate dalla direttiva 2012/39/UE al punto 4.2 dell'allegato III, della direttiva 2006/17/CE, concernente le prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici, per quanto attiene al secondo capoverso, risultano già recepite al punto 3.2 dell'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 giugno 2014, n. 26, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, «nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili», nonché dell'articolo 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», e dell'articolo 12, comma 1, della medesima legge;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità, Sezione II, espresso nella seduta del 9 giugno 2015;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 21 luglio 2015 e vista, altresì, la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 14 settembre 2018, prot. n. 129339;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 novembre 2015;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 4 aprile 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 giugno 2019;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche agli allegati II e III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II, punto 1.2., la parola «incidenza» è sostituita con la seguente: «prevalenza»;

b) all'allegato III, punto 2.:

1) la rubrica è modificata come segue: «Donazione del partner (casi diversi dall'impiego diretto) e donazione da persone diverse dal partner»;

2) dopo la rubrica, sono inserite le seguenti parole:

«A. Donazione del partner (casi diversi dall'impiego diretto)»;

3) al primo capoverso, la parola «crioconservati» è soppressa;

4) al punto 2.4., la parola «incidenza» è sostituita con la seguente: «prevalenza»;

5) dopo il punto 2.6., è inserita la seguente sezione:

«B. Donazione da persone diverse dal partner.

La donazione di cellule riproduttive da parte di persone diverse dal partner deve soddisfare i seguenti criteri e modalità.

2.1. La donazione di cellule riproduttive è consentita ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai quaranta anni e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore ai venti anni e non superiore ai trentacinque anni. Le cellule riproduttive donate da un medesimo donatore non possono determinare più di dieci nascite. Tale limite può essere derogato esclusivamente nei casi in cui una coppia, che abbia già avuto un figlio tramite procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, intenda sottoporsi nuovamente a tale pratica utilizzando le cellule riproduttive del medesimo donatore.

La selezione dei donatori avviene sulla base dell'anamnesi sanitaria e medica compiuta anche sulla base di un questionario cui gli stessi sono sottoposti e di un colloquio individuale con il medico responsabile della selezione o con personale sanitario appositamente formato, anche in materia di protezione dei dati personali, operante sotto la responsabilità del predetto medico responsabile. Tale valutazione deve comprendere fattori rilevanti che possono contribuire a individuare e ad escludere le persone la cui donazione può costituire un rischio sanitario per gli altri, come la possibilità di trasmettere malattie, rischi sanitari per i donatori stessi, quali ad esempio superovulazione, possibili reazioni alla somministrazione di sedativi o rischi associati all'intervento per il prelievo di ovociti, oppure conseguenze psicologiche per il donatore.

La donatrice di ovociti non può essere sottoposta ad un numero di cicli di stimolazioni ovariche superiore a sei. In ogni caso, a tutela della salute della donatrice devono essere previsti specifici monitoraggi periodici.

I limiti relativi all'età dei donatori, al numero delle donazioni degli ovociti e dei gameti maschili e al numero delle stimolazioni ormonali cui può essere sottoposta la donatrice, nonché al numero delle nascite scaturenti dal medesimo donatore, sono oggetto di verifica almeno triennale sulla base dei risultati dell'esperienza, della ricerca e delle migliori pratiche della scienza medica seguite anche in sede internazionale, avvalendosi, per la verifica dei limiti al numero delle nascite scaturenti dal medesimo donatore, anche delle competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai fini dei successivi aggiornamenti del presente regolamento.

Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità ai principi di finalità del trattamento, di indispensabilità e necessità, di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche sotto il profilo della sicurezza del trattamento del dato.

2.2. I donatori di cellule riproduttive devono risultare negativi ai test per l'HIV 1 e 2, l'HCV, l'HBV e la sifilide, effettuati su un campione di siero o di plasma conformemente all'allegato II, punto 1.1. I donatori di sperma devono inoltre risultare negativi al test per la clamidia, effettuato su un campione di urina mediante la tecnica per l'amplificazione degli acidi nucleici (NAT).

2.3. L'esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori dei medesimi siano originari di tali aree.
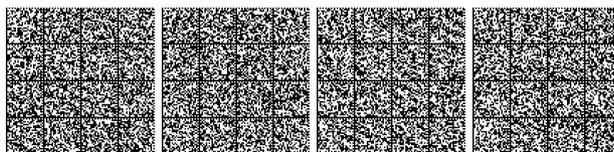
2.4. In determinate circostanze, sulla base delle valutazioni del medico, possono risultare necessari ulteriori esami in base agli antecedenti del donatore e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule donati.

2.5. In caso di donatori autologhi, si applicano le norme di cui all'allegato I, punto 2.1.1.

2.6. Ai fini dello *screening* genetico di geni autosomici recessivi risultati prevalenti nel contesto etnico del donatore in base a evidenze scientifiche internazionali, nonché di una valutazione del rischio di trasmissione di patologie ereditarie che risultano presenti nella famiglia del donatore, sono effettuati una visita di genetica medica con relazione scritta, il test per la fibrosi cistica ed eventuali ulteriori esami, compreso l'esame del cariotipo, ritenuti necessari sulla base della predetta visita, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del medesimo donatore, nel rispetto della normativa vigente sul consenso informato e delle disposizioni europee e nazionali in materia di trattamento dei dati personali, che consentono il trattamento dei dati relativi alla salute e di quelli genetici, in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 nonché in conformità alle misure di garanzia adottate ai sensi dell'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nel caso in cui, dopo aver effettuato la donazione, il donatore venga a conoscenza di essere affetto o portatore di malattie trasmissibili mediante fecondazione eterologa, di cui è ragionevole ipotizzare la presenza antecedente alla donazione, è tenuto ad informarne tempestivamente la struttura presso la quale ha effettuato la donazione stessa.

2.7. Alla coppia che accede alle tecniche di procreazione assistita di tipo eterologo vanno fornite informazioni dettagliate e illustrati con chiarezza i rischi associati ad essa, nonché le misure adottate per attenuarli. In particolare, la coppia deve essere informata in merito agli esami clinici cui è stato sottoposto il donatore, dei relativi test effettuati e del fatto che tali esami non possono garantire, in modo incontrovertibile, l'assenza di patologie per il nascituro. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, è salvaguardata la riservatezza del donatore, specie mediante l'adozione di un sistema di identificazione indiretta del medesimo.»;

c) all'allegato III, punto 3.:

1) al punto 3.1., dopo la parola «test» sono aggiunte le seguenti: «di cui al punto 2»;

2) il punto 3.2. è sostituito con il seguente:

«3.2. Nel caso delle donazioni del partner (casi diversi dall'impiego diretto), i campioni di sangue vanno prelevati non oltre novanta giorni prima del prelievo ovvero della raccolta dei gameti e ripetuti ogni sei mesi durante il trattamento. Nel caso di crioconservazione dei gameti e degli embrioni non è necessaria la ripetizione dei test.»;

3) dopo il punto 3.2., sono aggiunti i seguenti:

«3.3. Nel caso delle donazioni di persone diverse dal partner, i campioni di sangue vanno prelevati al momento della donazione.

Nel caso della donazione di gameti femminili, il momento della donazione può essere considerato il primo giorno dell'inizio della stimolazione e i campioni di sangue possono essere raccolti in questo momento.

3.4. I gameti donati da persone diverse dal partner sono messi in quarantena per almeno centottanta giorni e successivamente occorre ripetere gli esami. Non si ricorre alla quarantena se il campione di sangue prelevato al momento della donazione viene sottoposto anche a test con tecnica di amplificazione nucleica (NAT) per HIV, HBV, e HCV, ferma restando l'effettuazione dei *test* seriologici al momento della donazione. La ripetizione degli esami non è richiesta neppure se il trattamento comprende una fase di inattivazione convalidata per i *virus* interessati.

In ogni caso, i risultati dei test sui donatori devono essere disponibili prima dell'utilizzo dei gameti.».

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FONTANA, *Ministro per gli affari europei*

GRILLO, *Ministro della salute*

MOAVERO MILANESI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

STEFANI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2148
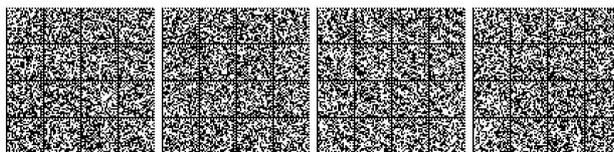
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione:

l'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

La direttiva n. 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva n. 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, con la quale sono state apportate modifiche agli allegati II e III della direttiva n. 2006/17/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 27 novembre 2012, n. L327.

— Si riporta il testo dell'art. 9, paragrafo 2, lettere *g)*, *i)* e *j)* del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, lettere *g)*, *i)* e *j)*:

«Art. 9 *(Trattamento di categorie particolari di dati personali)*. — (*Omissis*).

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

(*Omissis*).

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

(*Omissis*).

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'art. 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

(*Omissis*).».

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, Supplemento ordinario.

La legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

— Si riporta il testo all'art. 28, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/23/CE, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»:

«Art. 28 *(Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico)*. — 1. Con appositi decreti del Ministero della salute sono recepite le disposizioni, emanate a livello europeo, per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate:

(*Omissis*).

e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;

(*Omissis*).».

Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16 (Attuazione delle direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE riguardanti le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 2010, n. 40.

— Si riporta il testo dell'art. 6 e dell'art. 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, che attuano la direttiva n. 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»:

«Art. 6 *(Modifiche e integrazioni all'allegato III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16)*. — 1. All'allegato III, paragrafo 2, rubricato: «Donazione del *partner* (casi diversi dall'impiego diretto)», le parole: «Le cellule riproduttive lavorate o conservate e le cellule riproduttive crioconservate che daranno origine ad embrioni devono essere conformi ai seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «Le cellule riproduttive lavorate e/o conservate e le cellule riproduttive che daranno origine ad embrioni crioconservati sono conformi ai seguenti criteri.».

2. All'allegato III, paragrafo 3, rubricato: «Prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici», il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. I campioni di sangue vanno prelevati non oltre novanta giorni prima del prelievo/raccolta dei gameti e ripetuti ogni sei mesi durante il trattamento. Nel caso di crioconservazione dei gameti e degli embrioni, non è necessaria la ripetizione dei *test* ogni sei mesi.»

«Art. 9 *(Modifica degli allegati)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli allegati del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, sono modificati con regolamento di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».

Note all'art. 1:

Per i riferimenti agli allegati II e III del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.16, modificati dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo dell'art. 9, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 2016/679, si veda nelle note alle premesse.
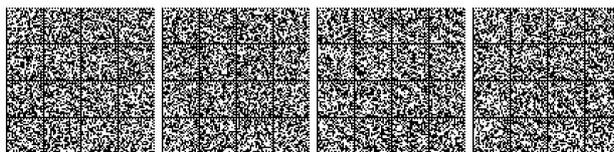
— Si riporta il testo dell'art. 2-*septies* del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 2-*septies (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute).* — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 4, del regolamento, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute, possono essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Il provvedimento che stabilisce le misure di garanzia di cui al comma 1 è adottato con cadenza almeno biennale e tenendo conto:

a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali;

b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure;

c) dell'interesse alla libera circolazione dei dati personali nel territorio dell'Unione europea.

3. Lo schema di provvedimento è sottoposto a consultazione pubblica per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Le misure di garanzia sono adottate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, paragrafo 2, del regolamento, e riguardano anche le cautele da adottare relativamente a:

a) contrassegni sui veicoli e accessi a zone a traffico limitato;

b) profili organizzativi e gestionali in ambito sanitario;

c) modalità per la comunicazione diretta all'interessato delle diagnosi e dei dati relativi alla propria salute;

d) prescrizioni di medicinali.

5. Le misure di garanzia sono adottate in relazione a ciascuna categoria dei dati personali di cui al comma 1, avendo riguardo alle specifiche finalità del trattamento e possono individuare, in conformità a quanto previsto al comma 2, ulteriori condizioni sulla base delle quali il trattamento di tali dati è consentito. In particolare, le misure di garanzia individuano le misure di sicurezza, ivi comprese quelle tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, le misure di minimizzazione, le specifiche modalità per l'accesso selettivo ai dati e per rendere le informazioni agli interessati, nonché le eventuali altre misure necessarie a garantire i diritti degli interessati.

6. Le misure di garanzia che riguardano i dati genetici e il trattamento dei dati relativi alla salute per finalità di prevenzione, diagnosi e cura nonché quelle di cui al comma 4, lettere *b)*, *c)* e *d)*, sono adottate sentito il Ministro della salute che, a tal fine, acquisisce il parere del Consiglio superiore di sanità. Limitatamente ai dati genetici, le misure di garanzia possono individuare, in caso di particolare ed elevato livello di rischio, il consenso come ulteriore misura di protezione dei diritti dell'interessato, a norma dell'art. 9, paragrafo 4, del regolamento, o altre cautele specifiche.

7. Nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, con riferimento agli obblighi di cui all'art. 32 del regolamento, è ammesso l'utilizzo dei dati biometrici con riguardo alle procedure di accesso fisico e logico ai dati da parte dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle misure di garanzia di cui al presente articolo.

8. I dati personali di cui al comma 1 non possono essere diffusi.».

19G00114

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINA 12 novembre 2019.

Nomina di un componente e designazione del Presidente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni;

Vista la determinazione del 28 marzo 2019 con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, hanno nominato componenti della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Salvatore Cacace, il Presidente di sezione della Corte dei conti Luciano Calamaro, il Consigliere della Corte dei conti Laura Cafasso e il Consigliere della Corte dei conti Luisa De Petris e hanno individuato nella persona del Presidente di sezione della Corte dei conti Luciano Calamaro il Presidente della suddetta Commissione;

Viste le dimissioni dall'incarico di componente della Commissione medesima, con funzioni di presidente, rassegnate dal Presidente di sezione della Corte dei conti Luciano Calamaro con lettera pervenuta in data 20 giugno 2019;

Vista la lettera in data 12 luglio 2019, con cui il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno chiesto al Presidente della Corte dei conti di designare un magistrato della Corte medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al richiamato articolo 9, comma 3;

Vista la designazione effettuata dal Presidente della Corte dei conti, comunicata con lettera in data 16 ottobre 2019;

D'intesa tra loro;

nominano

il Presidente di sezione della Corte dei conti Amedeo Federici componente della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Individuano nella persona del Presidente di sezione della Corte dei conti Amedeo Federici il Presidente della suddetta Commissione.

Roma, 12 novembre 2019

Il Presidente del Senato della Repubblica
ALBERTI CASELLATI

Il Presidente della Camera dei deputati
FICO

19A07162

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2019.

Integrazione al programma di emissione di carte valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione delle carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2019 autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2019, 3 maggio 2019 e 16 luglio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2019;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

1. All'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 2018, recante autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2019, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*ee)* francobolli celebrativi della Cassa depositi e prestiti S.p.a., nel 170° anniversario della fondazione.».

2. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PATUANELLI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 983

19A07048

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2019.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)*, e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019 il territorio del Comune di Formazza (VB) è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati;

Viste le note del Presidente della Regione Piemonte del 26 e del 30 agosto 2019, del 6 e del 25 settembre 2019;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 16 e 17 settembre dai tecnici del Dipartimento della protezione civile insieme ai tecnici della Regione Piemonte;
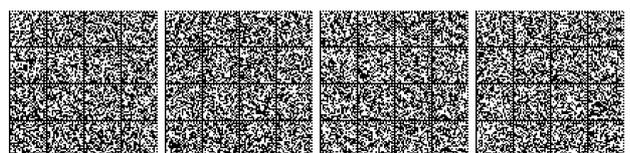
Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alla lettera *a)*, *b)* e *d)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 giugno e 12 agosto 2019.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.600.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

19A07078

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2019.

Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 1° luglio 2019, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2019

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle province di Brescia, di Lecco e di Sondrio interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 11 e 12 giugno 2019 ed è stata stanziata la somma di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 luglio 2019, n. 598, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 e 12 giugno 2019 hanno colpito il territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio»;

Considerato che nei giorni 25 e 26 luglio 2019 ulteriori eventi meteorologici hanno interessato il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco, causando una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i predetti eventi hanno determinato notevoli danni al patrimonio pubblico e privato ed alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, nonché danni alle attività agricole e produttive;

Viste le note del 14 e 29 agosto 2019 e del 6 settembre 2019 della Regione Lombardia con le quali è stato richiesto di estendere lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 1° luglio 2019 agli ulteriori eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio delle Province di Brescia, di Lecco e di Sondrio;
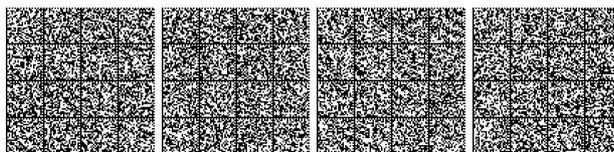
Vista la nota del 22 agosto 2019 con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza per i fenomeni metereologici avversi verificatisi sul territorio della Regione Lombardia dal 25 luglio al 13 agosto 2019;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 23 e 24 agosto 2019 e nei giorni 3 e 4 settembre 2019;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* del citato art. 24, comma 1;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli ulteriori eventi calamitosi in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza, potendosi, pertanto, procedere all'estensione agli ulteriori eventi che hanno colpito nei giorni 25 e 26 luglio 2019 il territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 il territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 1° luglio 2019 sono estesi in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 25 e 26 luglio 2019 nel territorio del Comune di Grosio della Provincia di Sondrio e nei giorni dal 31 luglio al 12 agosto 2019 nel territorio dei Comuni di Ono San Pietro e Cerveno della Provincia di Brescia e di Casargo della Provincia di Lecco.

2. Per la realizzazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 luglio 2019, n. 598, assicura il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla sopra citata delibera.

3. Per l'attuazione dei primi interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 1.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2019

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

19A07079

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2019.

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-*quater*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il
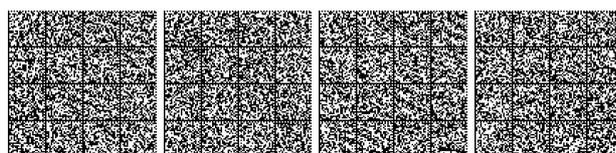
personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'Istat renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *a)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che:

a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;

c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. 2768968/19 del 16 ottobre 2019, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2021 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016 è pari a 0,021 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,025 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a 0;

Visto l'art. 12, comma 12-*ter*, lettera *b)* del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-*bis* e 12-*quater*, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-*quater*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, non sono ulteriormente incrementati.
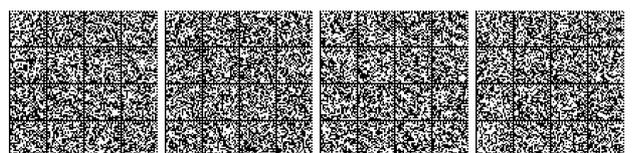
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2019

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA

Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative
FERRARI

19A07047

DECRETO 11 novembre 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 novembre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 68.289 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento

di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 novembre 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 13 novembre 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB, ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legi-

slativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
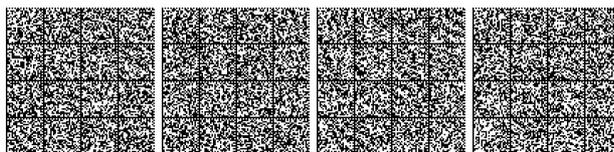
Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 12 novembre 2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.
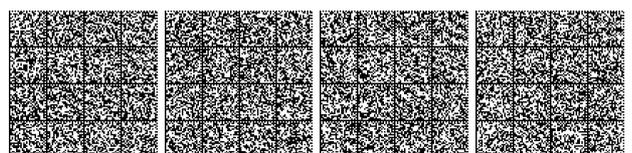
Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 novembre 2019.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2019

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

19A07136
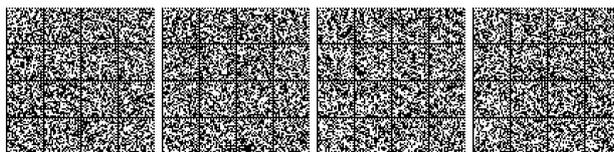
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Okis società cooperativa», in Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2018, n. 424/2018, con il quale la società cooperativa «Okis società cooperativa», con sede in Reggio Emilia (RE), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Andrea Smiraglio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 dicembre 2018 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provveder alla sostituzione del dott. Andrea Smiraglio dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del rag. Giovanni Campanini;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il rag. Giovanni Campanini, c.f. CMPGNN67A20H223C, nato a Reggio nell'Emilia (RE) il 20 gennaio 1967 ed ivi domiciliato in via Boiardi n. 1, in sostituzione del dott. Andrea Smiraglio, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A07041

DECRETO 30 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Il Veliero società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. in liquidazione», in Ravenna.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2018, n. 411/2018, con il quale la società cooperativa «Il Veliero società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede in Ravenna (RA), c.f. 02157080397, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Chiara Ruffini ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2018, con la quale il citato commissario liquidatore, nel comunicare la propria accettazione dell'incarico, ha fatto presente di far parte dell'organo di controllo di una cooperativa che ha avuto ed ha rapporti finanziari/commerciali plurimi con la cooperativa «Il Veliero società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. in liquidazione»;

Vista la nota dell'8 gennaio 2019, con la quale questa divisione ha comunicato al commissario nominato la revoca dell'incarico per la sussistenza di cause di incompatibilità all'assunzione dello stesso;

Ritenuto necessario provveder alla sostituzione della dott.ssa Chiara Ruffini dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonio Venturini;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Chiara Ruffini, già nominata commissario liquidatore della società «Il Veliero società cooperativa sociale a r.l. - O.N.L.U.S. in liquidazione», con sede in Ravenna (RA), con decreto ministeriale del 14 novembre 2018, n. 411/2018, è revocata dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Antonio Venturini, c.f. VNTNTN66B08H199Y, nato a Ravenna (RA) l'8 febbraio 1966 ed ivi domiciliato in via Raul Gardini n. 20, in sostituzione della dott.ssa Chiara Ruffini, revocata.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A07042

DECRETO 30 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Aurea società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», in Bedonia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 9 gennaio 2019, n. 12/2019, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Aurea società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus», con sede in Bedonia (PR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luca Belleggi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 gennaio 2019 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provveder alla sostituzione del dott. Luca Belleggi dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giovanni Carella;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Giovanni Carella, c.f. CRLGNN63A09A662B, nato a Bari (BA) il 9 gennaio 1963, domiciliato in Parma (PR), Borgo S. Stefano n. 3, in sostituzione del dott. Luca Belleggi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A07043
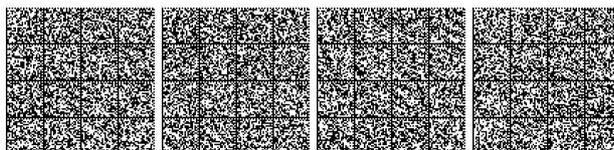
DECRETO 30 agosto 2019.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Energiva società cooperativa», in Finale Emilia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2018, n. 425/2018, con il quale la società cooperativa «Energiva società cooperativa», con sede in Finale Emilia (MO), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Massimo Poggi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 dicembre 2019, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Massimo Poggi dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 14 giugno 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giacomo Ballo;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Giacomo Ballo, c.f. BLLGCM66D02A944B, nato a Bologna (BO) il 2 aprile 1966, domiciliato in Modena (MO), via Emilia Ovest n. 101, in sostituzione dell'avv. Massimo Poggi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 agosto 2019

Il Ministro: DI MAIO

19A07044

DECRETO 8 ottobre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola Orto-Sole», in Fiumicino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la «Società cooperativa agricola Orto-Sole» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2017, acquisita in sede di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 4.022.864,00, si riscontra una massa debitoria di euro 6.256.469,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.298.744,00;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società in argomento;

Considerato che in data 7 giugno 2018, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 26 settembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissa-

rio liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 settembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Nicola Carbone;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa agricola Orto-Sole», con sede in Fiumicino (RM), codice fiscale 08651090584, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Carbona, nato a Cassino (FR) il 22 dicembre 1965, codice fiscale CRBNCL65T22C034D, e domiciliato in Roma, via Livorno n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07039

DECRETO 8 ottobre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eurocoop società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Unicoop ha chiesto che la «Eurocoop società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 636.282,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.153.233,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 516.951,00;

Considerato che in data 7 giugno 2018, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 26 settembre 2019, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 26 settembre 2019, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Silvia Pellegatta;

Decreta:

Art. 1.

La «Eurocoop società cooperativa», con sede in Roma, codice fiscale 02547800405, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Silvia Pellegatta, nata a Busto Arsizio (VA) il 21 ottobre 1973, codice fiscale PLLSLV73R61B300A, e domiciliata in Cavaria con Premezzo (VA), via Amendola n. 200 A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 ottobre 2019
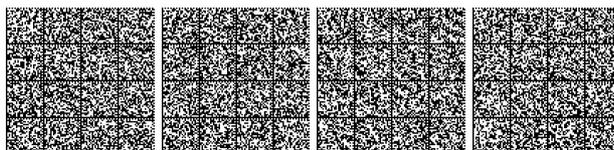
Il Ministro: PATUANELLI

19A07040

DECRETO 24 ottobre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «The First società cooperativa in liquidazione», in Taranto e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «The First società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 0,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 895.222,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 895.222,00;

Considerato che in data 4 luglio 2018, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale ed in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «The First società cooperativa in liquidazione», con sede in Taranto, codice fiscale 02666980731, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Quaranta, nato a Taranto il 15 aprile 1959, codice fiscale QRNGPP 59D15 L049R, ed ivi domiciliato in via Polesine n. 10/6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Ministro: PATUANELLI

19A07038
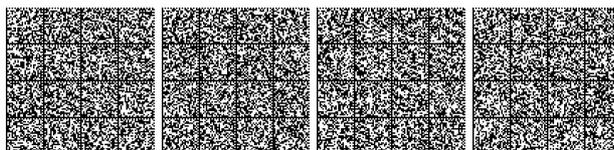
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 ottobre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pregenaq», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1598/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 1993/2018 del 7 dicembre 2018, pubblicata nel S.o. *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2018 con la quale la società Neuraxpharm Italy S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pregabalin Fb Health» (pregabalin) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita

sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 11 gennaio 2019 con la quale la società Neuraxpharm Italy S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Pregabalin FB Health» (pregabalin) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045561014;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 5-8 marzo 2019;

Visto l'estratto della determina di modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del regolamento n. 1234/2008/CE e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 27 giugno 2019, con il quale con variazione di tipo IB n. A.2 b, è stata modificata la denominazione del medicinale, da «Pregabalin FB Health» a «Pregenaq»;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23-25 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 23 del 16 settembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PREGENAQ (pregabalin) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«20 mg/ml soluzione orale» 1 flacone hdpe da 250 ml con siringa per somministrazione orale - A.I.C. n. 045561014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 7,46;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,00;

nota AIFA: 4.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pregabalin FB Health» (pregabalin) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pregenaq» (pregabalin) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07029

DETERMINA 25 ottobre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lexotan» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1599/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina IP n. 372 del 15 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2019 con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Lexotan (bromazepam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 1° luglio 2019 con la quale la società General Pharma Solutions S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale Lexotan (bromazepam) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 047455011;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 settembre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEXOTAN (bromazepam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

«1,5 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 047455011 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lexotan» (bromazepam) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 25 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07030

DETERMINA 25 ottobre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nuperal», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1601/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 25/2018 del 28 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 2018 con la quale la società Inibsa Ginecologia, S.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nuperal» (doxilamina succinato/piridossina cloridrato) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 2 luglio 2019 con la quale la società Inibsa Ginecologia, S.A. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Nuperal» (doxilamina succinato/piridossina cloridrato) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 045210010;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 settembre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NUPERAL (doxilamina succinato/piridossina cloridrato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «10 mg/10 mg capsule rigide a rilascio modificato» 24 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045210010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Nuperal» (doxilamina succinato/piridossina cloridrato) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07031

DETERMINA 25 ottobre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tobramicina Aristo», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1602/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina n. 791/2019 del 13 maggio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 126 del 31 maggio 2019 con la quale la società Aristo Pharma GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tobramicina Aristo» e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 28 maggio 2019 con la quale la società Aristo Pharma GMBH ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Tobramicina Aristo» relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 046040010;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 23 del 16 settembre 2019 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale.

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRAMICINA ARISTO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «300 mg/5 ml soluzione per nebulizzatore» 56 fiale da 5 ml in LDPE - A.I.C. n. 046040010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 751,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.409,01.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tobramicina Aristo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tobramicina Aristo» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare di volta in volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, pneumologo, pediatra (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07032

DETERMINA 25 ottobre 2019.

Classificazione del medicinale per uso umano «Quinapril e Idroclorotiazide Mylan Generics», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1603/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno 2016, n. 140;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visti il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 2007, n. 279, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;
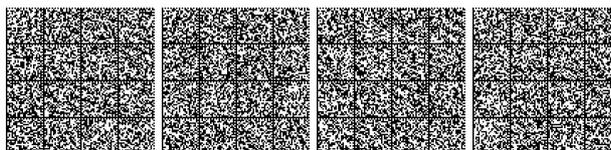
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 7 luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1283/2009 del 26 giugno 2009, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 166 del 20 luglio 2009, supplemento ordinario n. 123, con la quale la Società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quinapril e Idroclorotiazide Mylan Generics» (quinapril e idroclorotiazide);

Vista la domanda presentata in data 18 giugno 2018 con la quale la Società Mylan S.p.a. ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 038910055 del medicinale «Quinapril e Idroclorotiazide Mylan Generics» (quinapril e idroclorotiazide);

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 29-31 ottobre 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso nella seduta del 24-26 settembre 2019;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale QUINAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS (quinapril e idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister ALU/OPA/ALU/PVC - A.I.C. n. 038910055 (in base 10); classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Quinapril e Idroclorotiazide Mylan Generics» (quinapril e idroclorotiazide) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Quinapril e Idroclorotiazide Mylan Generics» (quinapril e idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07033

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Programma di azione e coesione 2014 - 2020. Programma complementare Regione Molise. (Delibera n. 44/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito «Agenzia»), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione (di seguito DPCoe);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che ai commi 240, 241, 242 e 245 dell'art. 1 disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

Visto, in particolare, il comma 242 dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità 2015), che ha previsto il finanziamento dei programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;

Visto, in particolare, il comma 245 della legge n. 147 del 2013, che prevede che il monitoraggio degli interventi complementari sia assicurato attraverso le funzionalità del sistema informativo MEF-RGS secondo le specifiche tecniche che sono state successivamente diramate con la circolare MEF-RGS n. 18 del 30 aprile 2015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le delibere di questo Comitato n. 8 del 2015 e n. 10 del 2015 relative all'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 ed alla definizione dei relativi criteri di cofinanziamento pubblico nazionale adottate in accordo con quanto disposto dalla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale, tra l'altro, è stata nominata Ministro senza portafoglio la senatrice Barbara Lezzi e visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 2018 con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico per il Sud e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;
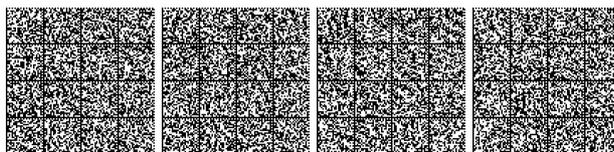
Vista la nota del Ministro per il Sud prot. n. 1209-P del 27 giugno 2019, con la quale è stata trasmessa la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (di seguito *POC)* 2014-2020 presentato dalla Regione Molise, che concorre alle medesime finalità strategiche del Programma operativo regionale (POR) a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) e si avvale del medesimo sistema di gestione e controllo, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS-IGRUE);

Considerato che nella nota informativa allegata alla proposta, predisposta dal DPCoe — cui compete il coordinamento dei Fondi SIE per quanto concerne la relativa programmazione — sono illustrati l'impostazione, l'articolazione e i principali contenuti del POC in esame, precisando che la conclusione degli interventi è fissata entro il 31 dicembre 2023, medesima data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020;

Considerato che la dotazione finanziaria del POC della Regione Molise deriva dalla rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico del Programma comunitario regionale dal 50 per cento fino al limite minimo del 40 per cento come previsto dal regolamento n. 1303, art. 120, comma 3, lettera *d)* per le regioni in transizione;

Considerato pertanto che le risorse disponibili per il POC, a seguito della suddetta riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 approvata con decisione C(2018) 8984 *final* del 19 dicembre 2018, sono pari a 24.577.191 euro, di cui 17.204.033,70 euro (pari al 70 per cento) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e 7.373.157,30 euro (pari al 30 per cento) a valere sul bilancio regionale;

Considerato che il Programma complementare è articolato in otto «Assi prioritari», corrispondenti agli assi prioritari del Programma operativo regionale finanziato a valere sui Fondi SIE 2014-2020, ad esclusione dell'asse 1, la cui dotazione POR non è stata ridotta;

Considerato che la Regione Molise specifica che, in coerenza con il PO FESR FSE 2014-2020, intende perseguire la strategia orientata ad Aree urbane (di seguito *AU)* e Aree interne (di seguito *AI)*. In particolare, il potenziamento delle AU sarà perseguito in virtù della rilevanza centrale di tali aree nell'intento di sostenerne l'attrattività, mentre per quanto riguarda le AI, si intende potenziarne la capacità di cogliere opportunità esogene tramite la valorizzazione delle vocazioni locali e delle risorse naturali;

Considerato che la Regione Molise specifica altresì che, in ragione della natura di interventi che si prevede di realizzare con il POC, ossia interventi coerenti con il PO FESR FSE Molise 2014-2020, lo stesso non è da assoggettare a ulteriore Valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE;

Considerato che, in attuazione della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sul citato Programma complementare della Regione Molise, la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 3 luglio 2019 e che il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso al Ministro per il Sud la prescritta Intesa sul programma in data 4 luglio 2019;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota prot. n. 4105-P del 23 luglio 2019, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del comitato;

Sulla proposta del competente del Ministro per il Sud;

Delibera:

1. Approvazione del «Programma di azione e coesione 2014-2020 - programma complementare della Regione Molise» e assegnazione di risorse.

1.1 In attuazione del punto 2 della delibera di questo comitato n. 10 del 2015 è approvato il Programma di azione e coesione 2014-2020 - programma complementare della Regione Molise, che viene allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante. Il valore complessivo del programma ha un importo pari a 24.577.191 euro, articolato secondo gli assi tematici di cui alla seguente tabella:
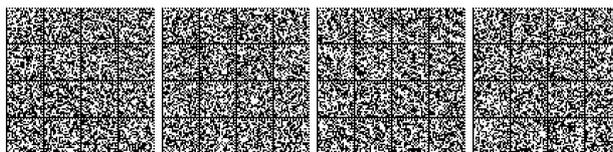
Assi		euro Dotazione POC Regione Molise 2014-2020
Asse 2	Agenda digitale	937.548,28
Asse 3	Competitività sistema produttivo	8.139.902,69
Asse 4	Energia sostenibile	4.424.623,02
Asse 5	Ambiente e territorio	3.442.084,01
Totale parte FESR		16.944.158,00
Asse 6	Occupazione	5.181.991,00
Asse 7	Inclusione sociale e lotta povertà	784.375,33
Asse 8	Istruzione e formazione	1.583.333,34
Asse 9	Capacità istituzionale e amministrativa	83.333,33
Totale parte FSE		7.633.033,00
Totale		24.577.191,00

2. Il profilo finanziario.

2.1 Il profilo finanziario per annualità, limitatamente alle risorse a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, complessivamente pari a 17.204.033,70 euro, è il seguente:

annualità 2019	1.557.461,19 euro
annualità 2020	5.160.746,21 euro
annualità 2021	4.557.633,43 euro
annualità 2022	3.709.859,67 euro
annualità 2023	2.218.333,20 euro

3. Disposizioni attuative e monitoraggio.

3.1 La Regione Molise, in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera n. 10 del 2015, assicurerà il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile agli interventi del programma e la regolarità delle spese da rendicontare.

3.2 In considerazione del fatto che il programma, oltre a concorrere alle medesime finalità strategiche del POR FESR Molise 2014-2020, si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo, la Regione Molise garantisce il monitoraggio periodico mediante il Sistema unitario di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE e assicura la conclusione dei relativi interventi entro la medesima data già prevista dai regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020, ossia entro il 31 dicembre 2023.

3.3 L'amministrazione titolare del programma assicura la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarità. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, essa è responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente, si provvede al recupero di tali risorse anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del Fondo stesso.

3.4 In conformità con quanto disposto dalla delibera n. 10 del 2015, in caso di eventuali rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, la Regione Molise, quale amministrazione titolare del programma, e il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, quale amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento, provvedono in comune accordo alla relativa riprogrammazione.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1-1353

REGIONE MOLISE

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE

Molise 2014-2020

Maggio 2019

INDICE

PREMESSA

Il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Molise è stato proposto a seguito della riprogrammazione del POR FESR FSE Molise 2014-2020 approvata con Decisione C(2018) 8984 final del 19/12/2018 in conseguenza della scelta della Regione Molise di ridurre il contributo pubblico nazionale del Programma Operativo fino al limite minimo previsto per le Regioni in transizione[1] e di utilizzare l'eccedenza del cofinanziamento nazionale per il finanziamento del Programma Complementare nazionale di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013, ai sensi di quanto stabilito nella Delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e nell'Accordo di Partenariato. Il percorso di adesione a tale Programma complementare è stato condotto parallelamente e simmetricamente al processo di riprogrammazione del POR, ovvero è stato annunciato nel Comitato di Sorveglianza del 19 e 20 luglio 2018, è stato formalmente avviato con Nota della regione prot. n. 101040/2018 del 31/07/2018 avente oggetto "POR FESR FSE Molise 2014-2020 – richiesta attivazione Programma Operativo Complementare (POC) mediante riduzione del cofinanziamento nazionale in applicazione dell'articolo 120, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) 1303/2013" ed è stato oggetto, più in generale, di comunicazione da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione Europea con nota prot. DPCOE-0003213-P - 13/09/2018.

La proposta di POC è oggetto di condivisione partenariale con le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE (DPCOE e ACT) per la successiva approvazione con delibera del CIPE secondo l'iter previsto dalla citata delibera CIPE n. 10/2015.

In linea con il punto 2 della Delibera CIPE n. 10/2015, il POC Molise proposto:

- concorre al perseguimento delle medesime finalità strategiche del POR FESR Molise 2014-2020, "*in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria, anche attraverso la tecnica dell'overbooking*";
- si basa sul medesimo sistema di gestione e controllo del POR FESR "*in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate"*, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato (RGS)-IGRUE;
- comporta la conclusione dei relativi interventi entro la medesima data già prevista dai Regolamenti per la conclusione dei programmi comunitari del ciclo 2014-2020, ossia entro il 31.12.2023.

Nella redazione della proposta si è inteso dare seguito altresì a quanto sottolineato dalla Commissione europea nella nota del 2 ottobre 2018 trasmessa alle Amministrazioni italiane laddove, con riguardo alla riprogrammazione con riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale, si legge: "*Intendiamo che le risorse liberate a seguito della riduzione del tasso di co-finanziamento nazionale, sia per i programmi che già beneficiano di un Programma operativo complementare (POC) che per quelli che ne beneficeranno a seguito della riprogrammazione, verranno utilizzate esclusivamente nei medesimi territori e con le finalità proprie della politica di coesione dell'Unione europea in linea con la Delibera CIPE del 28 gennaio 2015*".

Il Programma è coerente con la struttura logica della programmazione strategica indicata nei regolamenti comunitari per il periodo 2014-2020 e nell'Accordo di Partenariato, e si pone in un'ottica di complementarietà con gli interventi previsti dal PO FESR FSE Molise 2014-2020.

In ragione della natura degli interventi che si prevede di realizzare con il POC 2014-2020, ossia interventi coerenti con il PO FESR FSE Molise 2014-2020, si specifica che lo stesso non è da assoggettare a ulteriore VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.

[1] In applicazione dell'articolo 120 del comma 3, lettera d) Regolamento (UE) 1303/2013.

DOTAZIONE FINANZIARIA PER ASSI TEMATICI E IMPOSTAZIONE STRATEGICA

Le risorse destinate al POC Molise 2014-2020 derivano, come anticipato, dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale sul POR FESR FSE Molise 2014-2020 per un importo pari a **24.577.191,00** euro così ripartite secondo la previsione della delibera CIPE 10/2015:

- euro (70%) a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;
- euro (30%) a valere sul bilancio regionale.

Il Piano finanziario del POC è così articolato[2].

Obiettivo Tematico	Asse POR	Dotazione POC 2014-2020	di cui quota Stato - Fondo di rotazione (70%)	di cui quota regionale (30%)
OT 2	Asse 2	937.548,28	656.283,80	281.264,48
OT 3	Asse 3	8.139.902,69	5.697.931,88	2.441.970,81
OT 4	Asse 4	4.424.623,02	3.097.236,11	1.327.386,91
OT 6	Asse 5	3.442.084,01	2.409.458,81	1.032.625,20
Totale Parte FESR		***16.944.158,00***	***11.860.910,60***	***5.083.247,40***
OT 8	Asse 6	5.181.991,00	3.627.393,70	1.554.597,30
OT 9	Asse 7	784.375,33	549.062,73	235.312,60
OT 10	Asse 8	1.583.333,34	1.108.333,34	475.000,00
OT 11	Asse 9	83.333,33	58.333,33	25.000,00
Totale parte FSE		***7.633.033,00***	***5.343.123,10***	***2.289.909,90***
Totale POC		**24.577.191,00**	***17.204.033,70***	***7.373.157,30***

In conformità con quanto disposto al punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015[3], successivamente all'approvazione del presente Programma la Regione Molise, per suo tramite l'Autorità di Gestione in qualità di Amministrazione Titolare, può operare rimodulazioni finanziarie che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria complessiva, di comune accordo con il Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dal punto di vista dell'impostazione programmatica, l'intervento del Programma Operativo Complementare della Regione Molise si articola secondo il seguente quadro logico:

---

[2] Per continuità metodologica la numerazione delle azioni in ambiente POC riprende la numerazione logica del POR FESR FSE 2014 2020 per le azioni da esso ereditate, si conserva invece la numerazione da AdP per le azioni di nuovo inserimento

[3] La CIPE n. 10/2015 al punto 2 dispone: "Le eventuali modifiche ai programmi di azione e coesione approvati, consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera di questo Comitato, su proposta dell'Amministrazione avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le Regioni interessate. Alle rimodulazioni interne ai programmi stessi, che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra l'Amministrazione titolare del programma stesso e l'Amministrazione responsabile del coordinamento del Fondo SIE di riferimento".
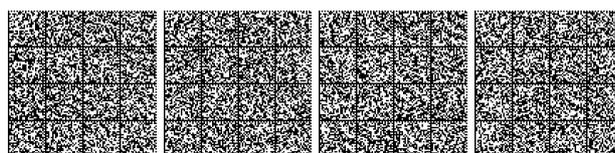
Fondo	**Obiettivo Tematico**	**Asse POR**	**Priorità di investimento (Codifica AdP)**	**Risultato Atteso (Codifica AdP)**	**Azioni (Codifica AdP)**	**Azioni (Codifica POR)**
FESR	OT 2	Asse 2	Priorità di investimento 2c	2.2	2.2.1	2.1.1
FESR	OT 3	Asse 3	Priorità di investimento 3c	3.1	3.1.1	3.1.1
FESR	OT 3	Asse 3	Priorità di investimento 3b	3.2	3.2.1	3.4.1
FESR	OT 3	Asse 3	Priorità di investimento 3b	3.3	3.3.2	-
FESR	OT 3	Asse 3	Priorità di investimento 3b	3.3	3.3.4	3.2.1
FESR	OT 3	Asse 3	Priorità di investimento 3b	3.4	3.4.2	-
FESR	OT 3	Asse 3	Priorità di investimento 3b	3.4	3.4.3	-
FESR	OT 3	Asse 3	Priorità di investimento 3c	3.7	3.7.1	-
FESR	OT 4	Asse 4	Priorità di investimento 4c	4.1	4.1.2	4.1.1
FESR	OT 4	Asse 4	Priorità di Investimento 4b	4.2	4.2.1	4.2.1
FESR	OT 4	Asse 4	Priorità di investimento 4d	4.3	4.3.1	4.3.1
FESR	OT 4	Asse 4	Priorità di investimento 4g	4.4	4.4.1	4.5.1
FESR	OT 4	Asse 4	Priorità di investimento 4e	4.6	4.6.1	4.4.1 (eliminata dal POR)
FESR	OT 4	Asse 4	Priorità di investimento 4e	4.6	4.6.3	4.4.2 (eliminata dal POR)
FESR	OT 4	Asse 4	Priorità di investimento 4e	4.6	4.6.4	4.4.3 (eliminata dal POR)
FESR	OT 6	Asse 5	Priorità di investimento 6c	6.6	6.6.1	5.1.1
FESR	OT 6	Asse 5	Priorità di investimento 6c	6.7	6.7.1	5.2.1
FESR	OT 6	Asse 5	Priorità di investimento 6c	6.8	6.8.3	5.3.1
FSE	OT 8	Asse 6	Priorità di investimento 8.ii	8.1	8.1.1	6.2.1
FSE	OT 8	Asse 6	Priorità di investimento 8.ii	8.1	8.1.7	6.2.2
FSE	OT 8	Asse 6	Priorità di investimento 8.i	8.5	8.5.1	6.1.1
FSE	OT 9	Asse 7	Priorità di investimento 9.i	9.1	9.1.3	7.1.1

Fondo	Obiettivo Tematico	Asse POR	Priorità di investimento (Codifica AdP)	Risultato Atteso (Codifica AdP)	Azioni (Codifica AdP)	Azioni (Codifica POR)
FSE	OT 9	Asse 7	Priorità di investimento 9.i	9.7	9.7.5	7.3.1
FSE	OT 10	Asse 8	Priorità di investimento 10.iv	10.4	10.4.1	8.1.1
FSE	OT 10	Asse 8	Priorità di investimento 10.iv	10.5	10.5.2	8.2.1
FSE	OT 11	Asse 9	Priorità di investimento 11.i	11.3	11.3.3	9.1.1

Nello specifico, in continuità e coerenza con le scelte programmatiche assunte nel POR FESR FSE 2014 2020 - dalla riduzione della cui dotazione finanziaria deriva il presente Programma - il POC persegue le seguenti finalità strategiche:

Asse 2 – Agenda digitale (OT 2)

Le condizioni di contesto regionale mostrano una situazione in miglioramento sotto il profilo infrastrutturale delle reti a banda larga ed ultralarga per effetto degli investimenti messi in campo nel periodo 2007/13 e delle scelte di intervento dei Fondi del periodo 2014/20 (FEASR, FSC e investimenti privati). Nella regione si riscontrano, inoltre, livelli contenuti nella capacità informativa e nei servizi digitali nella PA; gli ambiti in cui si manifesta una più accentuata esigenza di intervento sono quelli dell'*e-Governance* e dell'*e-health*, anche in considerazione delle caratteristiche morfologiche della regione e della forte dispersione della popolazione sull'intero territorio.

In tal senso, l'obiettivo programmatico è generare una condizione di maggiore e più agevole interazione tra amministrazione, cittadini e imprese. In linea con la Strategia dell'Agenda digitale Molise quindi, gli ambiti attorno ai quali la Regione intende sviluppare un *upgrade* dell'offerta pubblica di servizi ai soggetti del territorio sono, in via prioritaria, *e-governement*, open data e semplificazione; Sanità e sociale; *"smart cities and communities"*. Si intende sostenere un incremento del numero di soggetti pubblici con servizi pienamente interattivi e funzionali alla elevazione delle prestazioni *smart* delle aree urbane ed al miglioramento della qualità della vita nelle aree interne; sostenere la diffusione dell'utilizzo delle prestazioni sanitarie digitali; creare un contesto più favorevole all'innovazione e alle imprese, attraverso prestazioni di e-gov.

Asse 3 – Competitività del sistema produttivo (OT 3)

Le condizioni di contesto regionale mostrano un tessuto produttivo parcellizzato e debole sui temi dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo di tecnologie; sul consolidamento delle partnership tra le imprese e tra queste e il sistema della ricerca; sulle competenze delle risorse umane; sugli investimenti nella fase di produzione su larga scala e nella fase di promozione dei prodotti sui mercati nazionali ed internazionali. Elementi di debolezza, in particolare, si ravvisano nell'intensità di accumulazione del capitale, nella produttività del lavoro, nel posizionamento nel Regional Competitiveness Index, nel tasso di nati-mortalità delle imprese.

In tale contesto, l'obiettivo è rafforzare la competitività delle imprese, soprattutto in forma aggregata e anche con riguardo alle traiettorie della S3, nelle prospettive di diversificazione e rilancio produttivo delle aree di crisi, puntando, anche mediante le TIC - qualora configurino innovazioni di processo, commerciali od organizzative - all'incremento ed all'inversione del trend degli indici di produttività, mantenendo la prospettiva di centralità del fattore lavoro e del capitale umano, nonché della sostenibilità dei processi di sviluppo, sostenendo la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, attraverso l'incentivazione degli investimenti e dei progetti di rete. Si intende rilanciare gli investimenti privati in chiave innovativa, al fine di favorire un recupero di competitività, contrastare gli effetti della crisi contribuendo ad una riqualificazione e a un riposizionamento competitivo delle imprese che favoriscano il rilancio del mercato del lavoro, non tralasciando il sostegno alla diffusione e al rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale. Si intende favorire lo sviluppo di un contesto più favorevole allo sviluppo dei processi di
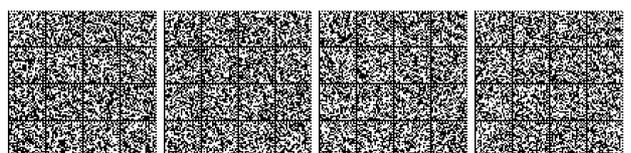
internazionalizzazione. Il consolidamento, la modernizzazione e la diversificazione dei sistemi produttivi territoriali sono, peraltro, messi a servizio del sostegno al turismo sostenibile - nelle Aree urbane e nelle Aree interne - come un *must* da valorizzare, sia nei sistemi produttivi dalla vocazione espressa, in cui lo stesso, già caratterizzante, necessita di modernizzazione, sia in quelli potenziali, dove va consolidato, come leva di diversificazione.

Asse 4 – Energia sostenibile (OT 4)

Nel contesto di riferimento, la Regione mostra buoni posizionamenti: è tra le Regioni con la più elevata percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili; dal lato dei consumi, la quota di consumi di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili è tra le più alte a livello nazionale; i consumi di energia elettrica della Pubblica Amministrazione molisana sono tra i più bassi d'Italia. Risultano ancora non estesi i processi di distribuzione intelligente (Smart Grids) dell'energia elettrica, mentre un ritardo si registra sia sul versante del consumo di energia coperto da cogenerazione, sia sul trasporto pubblico locale.

In tale ambito, l'obiettivo è contrastare l'impatto negativo della sovraproduzione di energia da idrocarburi con interventi di risparmio e distribuzione energetica intelligente, nonché di produzione da fonti rinnovabili e cogenerazione e trigenerazione; impattare, inoltre, gli effetti sulle immissioni ambientali, investendo su modelli e sistemi di mobilità urbana più sostenibile. In particolare, si intende continuare ad investire nella promozione dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile nelle imprese, in vista di una competitività pienamente sostenibile, perseguendo il duplice aspetto della mitigazione degli impatti ambientali della produzione e dell'efficientamento dei costi di gestione. D'altra parte, il sostegno all'efficientamento energetico e alla produzione di energia è rivolto anche agli edifici pubblici o ad uso pubblico, al fine di ottnere una maggiore efficienza nella struttura dei costi della PA e l'alleggerimento degli oneri a carico di cittadini. Nel sentiero di miglioramento complessivo, si intende, inoltre, concorrere al conseguimento dei *target* generali di progresso delle *performance* energetiche regionali, affiancando all'intervento riguardante il risparmio energetico da un lato e la produzione pulita dall'altro, quello relativo all'aspetto distributivo delle reti intelligenti e quello reltivo alla produzione di energia da cogenerazione e trigenerazione, "deficitario" nel contesto energetico virtuoso regionale. L'intento è, infine, quello di intervenire nel trasporto pubblico locale delle Aree urbane al fine di contenere le emissioni di gas ad effetto serra e di favorire l'erogazione di ulteriori servizi ai cittadini, elevando

il potenziale di sviluppo e crescita delle aree stesse.

Asse 5 – Ambiente e Territorio (OT 6)

Dal punto di vista ambientale, la regione è interessata da un articolato patrimonio di aree di particolare valenza, ma appare ancora marginale il contributo allo sviluppo socio economico e alla stabilizzazione del territorio (anche sotto il profilo idrogeologico) derivante da una gestione attiva dell'area e del patrimonio naturale che vi insiste. Il territorio molisano è dotato anche di importanti poli archeologici e di significativi beni architettonici, mentre i flussi turistici che interessano la regione sono ridotti e prevalentemente stagionali, concentrati nel periodo estivo. L'offerta di servizi turistici e di ospitalità si concentra principalmente lungo la fascia costiera e permangono condizioni diffuse di scarsa valorizzazione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione. Così anche la visibilità del Molise come meta turistica nel contesto nazionale ed internazionale appare piuttosto modesta, come dimostra anche il tasso di capacità di attrazione dei consumi turistici, misurato in termini di giornate di presenza – italiani e stranieri – nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante.

In considerazione del diffuso e non espresso patrimonio naturale e culturale, particolarmente adatto a focalizzare lo sviluppo su asset verdi di produzione della ricchezza, gli obiettivi di tale ambito di intervento, anche in raccordo con quanto previsto in termini di sostegno alle imprese del comparto turistico, rappresentano una chiave per la diversificazione ed il potenziamento dell'economia d'area, inquadrando parte del sostegno alle aree urbane e parte di quello alle aree interne. Nello specifico, si intende valorizzare il potenziale nelle aree di attrazione, dinamizzarne i contesti al fine di favorire il presidio e la gestione attiva del territorio secondo un approccio di sviluppo sostenibile, migliorare le condizioni di contesto nelle aree di attrazione naturale, agendo in sinergia con gli effetti di conservazione della biodiversità generati dall'appartenenza alla Rete Natura 2000, contribuendo alla stabilizzazione del territorio e alla rigenerazione economica delle zone, assicurando un maggior presidio ed una gestione attiva dello stesso. Riconoscendo nel
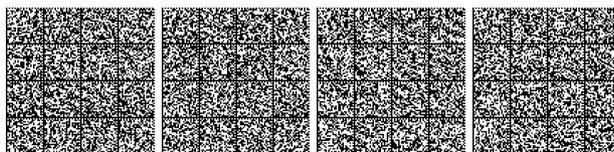
turismo sostenibile una potenziale leva di sviluppo e uno strumento idoneo ai fini summenzionati, la finalità è perseguita attraverso il potenziamento della turisticità dei luoghi e il miglioramento della fruibilità del patrimonio, al fine di garantirne la salvaguardia. Si intende, inoltre, pervenire ad un miglioramento delle condizioni e degli *standard* di offerta e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale che favorisca una maggiore fruizione dello stesso e nuovi percorsi di sviluppo turistico. L'obiettivo è migliorare le condizioni di contesto nelle aree di attrazione culturale, contribuendo alla stabilizzazione del territorio e alla rigenerazione economica delle zone, assicurando un maggior presidio ed una gestione attiva dello stesso. Ciò al fine di ampliare l'offerta culturale per i residenti, che rappresentano attori importanti per il mantenimento e la conservazione del patrimonio presente sul territorio, e di avviare nuovi circuiti di crescita attraverso il turismo, in un'ottica di integrazione delle risorse. A sostegno della predetta valorizzazione naturale e culturale, si persegue, infine, la finalità di promozione delle destinazioni turistiche e di consolidamento di un sistema turistico regionale in grado di "comunicare l'identità del territorio", valorizzando e promuovendo gli *asset* naturali e culturali presenti. In complementarità agli obiettivi perseguiti attraverso l'Asse 3, che insistono sugli *asset* imprenditoriali dell'offerta culturale/turistica, si intende, in sostanza, puntare sulla promozione e sul riposizionamento del territorio attraverso la componente pubblica dell'offerta (patrimonio culturale e naturale).

Asse 6 "Occupazione"

Tra i fattori che maggiormente incidono negativamente sulla crescita economica e sociale della Regione rientra sicuramente il fenomeno della disoccupazione sia giovanile che di lunga di lunga durata

Prioritario è quindi per la regione contrastare tali fenomeni favorendo l'inserimento ed il reinserimento occupazionale mediante l'utilizzo di strumenti di politica attiva (incentivi all'assunzione, percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo etc)atti a creare condizioni più favorevoli per le imprese molisane stimolandone in tal modo la propensione all'assunzione dei soggetti target.

Sul versante dell'occupazione giovanile dal punto di vista dell'offerta, si punterà inoltre su azioni finalizzate a sostenere le scelte professionali, a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a contrastare il fenomeno dei NEET, a supportare l'inserimento lavorativo delle persone, in particolare dei giovani, e a sostenere le loro scelte professionali.

I settori su cui si investirà maggiormente sono quelli che offrono maggiori prospettive di crescita quali indicativamente : green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio sanitari/assistenziali (sanità territoriale ed alla persona), valorizzazione patrimonio culturale e turistico, tecnologie dell'informazione e comunicazione (ICT). Con riferimento alle Aree Urbane, in coerenza con l'Accordo di Partenariato e in stretto raccordo con le strategie regionali di smart specialization, verranno attivati interventi per i disoccupati di lunga durata, con priorità per il sostegno alla creazione d'impresa, volti a far crescere e attrarre l'insediamento di segmenti locali pregiati delle filiere produttive globali a vocazione urbana.

Asse 7 "Inclusione Sociale e lotta alla poverta"

La crisi economica, sociale ed occupazionale ha contribuito fortemente all'instaurazione di un nesso di causalità tra perdita del posto di lavoro e condizione di povertà. Ciò rende necessario la programmazione di politiche in grado di garantire ai soggetti a rischio occupazionale, maggiormente vulnerabili e in condizione di relativo svantaggio, il miglioramento della propria occupabilità sia nell'ottica dell'ingresso nel mercato del lavoro sia in quella di reingresso.

Considerata la presenza, sul territorio regionale di nuclei familiari a bassa intensità lavorativa e che versano in situazioni di deprivazione (seppur contenuta nella Regione rispetto all'incidenza nel Mezzogiorno, è comunque importante se paragonata alla media nazionale) verrà data priorità a quegli interventi che permettano di raggiungere una maggiore equità sociale che possa incidere positivamente in termini di riduzione o superamento delle difficoltà di accesso all'istruzione superiore dei soggetti che vivono situazioni di svantaggio connesse alla diseguaglianza nei redditi.

La regione, ritiene quindi fondamentale intervenire in modo deciso sulle fasce di popolazione più a rischio povertà e sui nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà economica, causata dalla perdita del lavoro,predisponendo interventi mirati al sostegno delle famiglie anche mediante l'adozione di strumenti di inserimento socio lavorativo, a favore di soggetti svantaggiati difficilmente occupabili, all'interno di un progetto personalizzato di presa in carico. Si intende inoltre dare un contributo all'innovazione sociale,
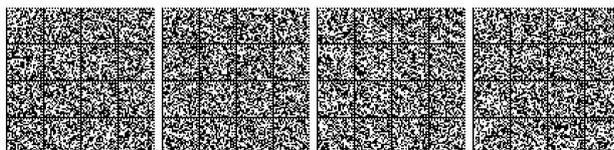
migliorando l'offerta di servizi socio assistenziali, dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'intera cittadinanza.Inoltre si punterà allo sviluppo e al rafforzamento del settore dell'economia sociale (sostenendo quindi la rete di imprese sociali), in particolare attraverso attività di formazione e consulenza gestionale e organizzativa, nonché di affiancamento tecnico operativo per lo start up delle imprese nel mondo cooperativo.

Asse 8 "Istruzione e Formazione"

Il mercato del lavoro molisano si presenta in questo momento abbastanza complesso poiché da un lato risente degli effetti della congiuntura economica sfavorevole che ha ulteriormente compromesso una condizione socio-economica, di partenza, non particolarmente dinamica ed innovativa, dall'altro mostra una sostanziale spinta all'evoluzione. Le azioni di orientamento e di bilancio di competenze possono pertanto costituire un utile strumento per i lavoratori e per le imprese, nell'elaborazione di nuovi progetti di sviluppo professionale e per gestire una fase di transizione occupazionale.

La regione intende pertanto puntare su un sistema di interventi incentrato su iniziative formative a catalogo (anche a domanda individuale) dirette sia ad occupati sia a giovani disoccupati, collegate alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo e su azioni di formazione specialistica e per la creazione d'impresa. Gli interventi di formazione professionale per giovani disoccupati e per i lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro devono essere programmati con le imprese in raccordo con il Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e con il sistema nazionale della certificazione delle competenze. Saranno inoltre attivati strumenti di sostegno (nella forma delle Borse di Studio) per agevolare la partecipazione ai percorsi di istruzione universitaria ed equivalente dei soggetti che vivono in situazioni di svantaggio dovute a difficoltà economiche delle famiglie

Asse 9 "Capacita' istituzionale e amministrativa"

In continuità con quanto prescritto nel PRA relativamente all'obiettivo di identificare ambiti e temi di miglioramento per la programmazione e attuazione dei Fondi SIE 2014-2020 e del complessivo sistema di programmazione degli investimenti pubblici[4].

Le lezioni dell'esperienza a livello di "Sistema Molise" hanno evidenziato che l'obiettivo di fronteggiare la carenza di personale qualificato va perseguito non tanto ricercando nella dotazione numerica quanto nella valorizzazione, riqualificazione e riorganizzazione delle risorse.

La carenza di personale qualificato potrebbe essere superata attraverso azioni di riqualificazione professionale, valorizzazione delle potenzialità in essere e vocazionali, riorganizzazione funzionale dei servizi.

Si ritiene pertanto importante realizzare interventi che possano determinare dei miglioramenti sulle prestazioni della Pubblica Amministrazione regionale, dal punto di vista della sua capacità istituzionale – amministrativa, inclusi il supporto e l'accompagnamento strategico ai soggetti attivi nell'ambito dei processi di riforma e modernizzazione delle politiche dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, a livello regionale e locale. Tutto con il fine ultimo di migliorare la capacità di governance multilivello della Regione Molise, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze del personale della PA nella gestione delle politiche pubbliche, con ricadute positive sull'amministrazione regionale e sugli Enti Locali nel loro complesso.

Di seguito, con riferimento a ciascun Asse di intervento sopra descritto, sono illustrate le singole Azioni assunte nel presente Programma.

---

[4] La Commissione Europea, con nota Ares (2014) 969811 del 28 marzo 2014, ha esplicitamente richiesto che tutte le Amministrazioni (Centrali e Regionali) coinvolte nella programmazione e attuazione dei Fondi SIE adottino, al livello più alto di responsabilità politico-amministrativa, un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA), tale richiesta è stata recepita nell'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014.
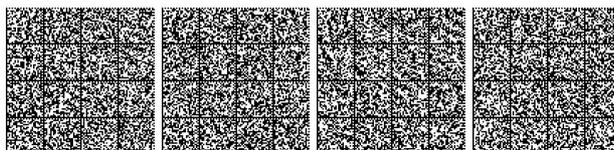
ASSI PRIORITARI - AZIONI

ASSE 2 “AGENDA DIGITALE”

(Azione 2.2.1 del AdP) Azione 2.1.1 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT4) *RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili*

L’azione contribuisce all’attuazione della strategia dell’Agenda digitale Molise, approvata come Appendice alla Smart Specialisation Strategy regionale, con riferimento a quanto in essa definito come livello “Verticale - Crescita digitale”, nella dimensione dell’erogazione dei servizi da parte della PA. La regione Molise ha già avviato nell’ambito del POR FESR FSE 2014-2020 l’intervento denominato: “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale “SPID” e con i Sistemi di FSE sovra regionali”. Tale intervento è stato suddiviso nelle seguenti sub-azioni:

- Implementazione dei servizi di assistenza tecnica specialistica per l’avvio in produzione del Fascicolo Sanitario Elettronico-MOLISE;
- Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise con i Sistemi di FSE sovraregionali;
- Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei Servizi di interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico della Regione Molise con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale “SPID”
- Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei Servizi di Interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Molise con il Sistema di Anagrafe Vaccinale;
- Soluzioni Tecnologiche per la realizzazione della cartella clinica ospedaliera integrata con il FSE.

Gli interventi da prevedere dovranno essere a completamento di quanto avviato e conformi agli standard tecnologici definiti nell'ambito del "Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione" (SPCC) - che, tra le altre cose, descrive l'interoperabilità delle infrastrutture garantendola a qualsiasi livello di astrazione, dalla connettività fino al livello di applicazione - in modo da garantire l'interoperabilità dei servizi di e-GOV e delle basi dati pubbliche (come, ad esempio, quella prevista per i registri della popolazione), e verranno realizzati nel pieno rispetto delle normative in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni che hanno come base il Codice dell'Amministrazione Digitale italiano (CAD). Tale quadro tecnico-normativo è conforme al Quadro d'interoperabilità Europeo.

Tipologie indicative di beneficiari

I destinatari dell’azione sono i cittadini e le imprese del territorio regionale, che potranno usufruire degli interventi e dei servizi attivati presso la Pubblica Amministrazione.

I beneficiari dell'azione sono la Regione/Azienda sanitaria pubblica, gli Enti locali e Associazioni di essi.

L'azione riguarda l'intero territorio regionale.
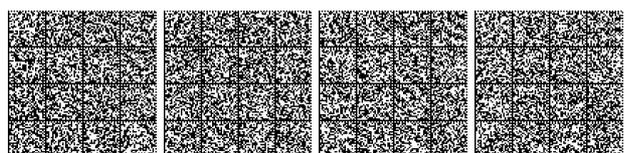
ASSE 3 "COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO"

(Azione 3.1.1 del AdP) Azione 3.1.1 POR - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale *RA 3.1 Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo*

L'azione persegue l'Obiettivo specifico del "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo" ed è volta al sostegno di investimenti in beni materiali (macchinari, impianti) e immateriali, nonché a sostenere le imprese nelle attività di riorganizzazione aziendale, funzionali all'adozione di soluzioni innovative per la gestione e per l'introduzione di innovazioni di processo/prodotto.
Attraverso l'azione si mira, pertanto, a sviluppare le condizioni di competitività del sistema produttivo regionale, arginandone le progressive perdite di produttività e l'arretramento nelle quote di mercato, mediante la rivitalizzazione generata da una più ampia diffusione dell'innovazione. A questo proposito, sono favoriti gli interventi che determinano sostanziali *upgrade* di innovazione, mediante l'introduzione di soluzioni brevettate od industrializzate negli ultimi 3-5 anni.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari di tale azione sono le PMI.

L'Azione è rivolta all'intero territorio regionale.

(Azione 3.3.4 del AdP) Azione 3.2.1 POR - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa - *RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali*

L'azione persegue l'obiettivo del "Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali" ed è volta a sostenere la qualificazione dell'offerta di prodotti e servizi delle imprese nelle destinazioni turistiche, interpretando tale ultima locuzione come imprese appartenenti all'industria dell'accoglienza in senso lato.

L'azione investe in modelli innovativi di turismo, sistemi di domotica e *building automation* per le strutture ricettive, con il duplice scopo di contribuire al benessere degli ospiti e, al tempo stesso, di ridurre i consumi, controllare le presenze, migliorare la qualità generale dell'ospitalità e della permanenza, semplificare la fatturazione e la gestione di magazzino.

Si intende, inoltre, supportare l'introduzione di innovazioni organizzative necessarie all'ottenimento di certificazioni di gestione ambientale, di responsabilità sociale, di turismo etico.

Sono ammessi gli investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature funzionali all'ottimizzazione produttiva delle soluzioni ICT sopra esemplificate e delle certificazioni citate.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari di tale azione sono le PMI e loro raggruppamenti dell'industria dell'accoglienza.

L'Azione ha carattere territoriale.

(Azione 3.4.2 del AdP) – Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI - *RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi*

L'Azione è volta a sostenere interventi finalizzati al riposizionamento competitivo delle imprese, o loro raggruppamenti, ed in grado di generare percorsi di ristrutturazione per adattarsi al nuovo contesto produttivo globale, al fine di recuperare margini di competitività e rafforzare la propria presenza sui mercati.

L'obiettivo strategico di questa azione è quello di incentivare gli investimenti in attività per lo sviluppo di reti commerciali all'estero, quali partecipazione a fiere, apertura di show room, apertura di riferimenti
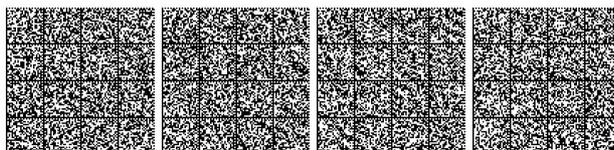
logistici, realizzazione di attività di incoming rivolta a operatori esteri, affinché le imprese possano sviluppare il loro livello di competitività e trovare importanti sbocchi sui mercati esteri.

Inoltre saranno sostenuti progetti di promozione dell'export delle imprese in grado di valorizzare canali di incontro tra domanda e offerta, progetti finalizzati al miglioramento dell'accesso a servizi di informazione, orientamento, affiancamento, consulenza e promozione per l'internazionalizzazione rivolti alle imprese.

Il supporto alla internazionalizzazione delle imprese previsto da questa Azione sarà realizzato in modo coordinato e selettivo rispetto ai sostegni offerti nel corso del tempo alla promozione all'export da parte del PON Imprese e Competitività.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari di tale azione sono le PMI in forma singola o aggregata, le associazioni e/o enti operanti sul territorio regionale.

L'Azione è rivolta all'intero territorio regionale.

(Azione 3.4.3 del AdP) - Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - *RA 3.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi*

L'Azione è finalizzata a promuovere l'attrazione degli investimenti diretti su territorio regionale intercettando progetti di investimento diretti esogeni in particolare nei settori avanzati oltre che nei cluster emergenti evidenziati nell'ambito della S3 regionale e verso i quali la Regione ed il relativo tessuto economico possano proporsi in modo competitivo sul mercato degli IDE.

L'azione prevede una serie di azioni di facilitazione e promozione che, attraverso nuovi modelli di attività, favoriscano l'internazionalizzazione passiva delle imprese stesse.

Le attività — raccordandosi con le azioni volte a promuovere l'attrazione di investimenti esteri a livello nazionale ad opera dei soggetti del Sistema Italia (ICE, MISE, MAECI) — saranno principalmente focalizzate sui paesi target prioritari identificati (principali paesi investitori), sui settori a maggiore potenziale di attrazione di investimenti diretti e su specifiche azioni di accompagnamento e di informazione che favoriscano la localizzazione dei progetti di investimento in Molise.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari di tale azione sono le PMI / associazioni e/o enti operanti sul territorio regionale.

L'Azione è rivolta all'intero territorio regionale.

(Azione 3.2.1 del AdP) Azione 3.4.1 POR - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese [Si tratta di interventi misti su aree di crisi industriale che siano in grado di partecipare a un progetto unitario di rilancio. I piani di intervento potranno prevedere: (i) la promozione di investimenti produttivi e di riconversione industriale a carattere innovativo; (ii) forme attive di rafforzamento delle capacità dei lavoratori eventualmente da integrare a strumenti di sostegno al reddito e a incentivi alla creazione di imprese anche a carattere cooperativo; (iii) la riqualificazione delle aree interessate e la riconversione di aree industriali dismesse, strettamente funzionali agli altri interventi] *RA 3.2 Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive*

L'azione persegue l'Obiettivo specifico dello "Sviluppo occupazionale e produttivo in aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive" attraverso il sostegno agli "investimenti produttivi e di riconversione industriale a carattere innovativo" in beni materiali (macchinari, impianti) e immateriali, nonché all'adeguamento/miglioramento dei processi di riorganizzazione aziendale, funzionali all'introduzione e gestione di innovazioni di processo/prodotto.
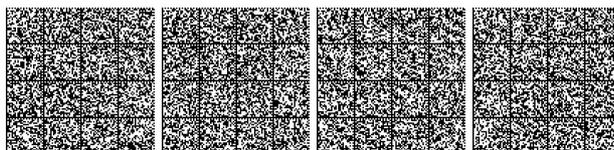
Assumendo il paradigma della spinta alla competitività come fattore irrinunciabile per il ripristino di migliori *performance* occupazionali, il sostegno agli investimenti sarà garantito ai soli progetti di innovazione che non prevedano perdita di manodopera, con particolare attenzione per quelli che implicheranno la reimmissione nel circuito produttivo dei lavoratori assistiti da ammortizzatori sociali.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari di tale azione sono esclusivamente le PMI e i loro raggruppamenti ricadenti nelle Aree di Crisi.

(Azione 3.3.2 del AdP) Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e "tipici" - *RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali*

L'azione sosterrà le imprese che operano nei settori artistico, creativo e culturale, turistico e ricreativo, dei prodotti artigianali tradizionali e tipici dei territori, dei servizi di alloggio e ristorazione, dei servizi e attività per favorire l'accessibilità degli attrattori, dei servizi di informazione e comunicazione.

Potranno essere sostenuti investimenti che determinano:

- un incremento della qualità o lo sviluppo della gamma di prodotti/servizi dell'area;
- una migliore commercializzazione e distribuzione dei prodotti e servizi offerti anche mediante il ricorso alle ICT;
- la promozione di un uso efficiente delle risorse e di modelli di business circolari.

In particolare saranno finanziati interventi miranti all'aumento della fruizione turistica e culturale nei territori di riferimento degli attrattori strategici individuati nonché alla promozione e comunicazione per la valorizzazione delle risorse culturali ed al recupero e valorizzazione di produzioni tipiche locali.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari di tale azione sono le PMI dell'industria culturale, turistica, creativa, dello spettacolo e manifatturiero tipico del sistema produttivo regionale ricadente nel territorio di riferimento.

L'azione ha carattere territoriale.

(Azione 3.7.1 del AdP) Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato - *RA 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale*

Attraverso questa azione si intende agevolare la diffusione ed il rafforzamento dell'economia sociale sostenendo interventi dedicati sia al potenziamento di imprese sociali esistenti sia al sostegno per l'avvio di nuove imprese che producano effetti socialmente desiderabili prioritariamente di tipo culturale, educativo, assistenziale, sanitario, formativo e occupazionale a vantaggio di soggetti deboli.

L'azione mira a garantire per le imprese sociali un miglior posizionamento nel mercato di riferimento, una maggiore sostenibilità delle attività imprenditoriali e un potenziamento delle funzioni organizzative, con particolare attenzione a: i) migliorare processi e servizi; ii) ampliare nuove attività di servizio, iii) verificare il mercato, iii) facilitare l'acquisizione di competenze, iv) accompagnamento, accelerazione dei progetti e delle idee, v) business development, vi) azioni di networking collaborativo tra imprese e soggetti portatori di competenze.

Infine, l'azione intende favorire anche la diversificazione del sistema delle imprese che operano nell'ambito sociale, attraverso il sostegno a spin off di imprese esistenti, che intendano sviluppare servizi o prodotti innovativi.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari di tale azione sono le imprese, le associazioni e le cooperative sociali operanti nell'ambito sociale (tra cui cooperative sociali, imprese non a scopo di lucro, imprese sociali, fondazioni che operano nel privato sociale) che implementano servizi e programmi sociali di interesse per la comunità.

L'Azione ha carattere territoriale.

ASSE 4. "ENERGIA SOSTENIBILE"

(Azione 4.1.2 del AdP) Azione 4.1.1 - Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza *RA4.1 Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili*

L'Azione si attua mediante sovvenzioni a favore delle amministrazioni pubbliche della regione, anche in forma giuridica di Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi. L'efficientamento energetico, da conseguire anche con l'eventuale integrazione di fonti rinnovabili di energia elettrica e termica e/o l'installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione, dovrà consentire, secondo le tecniche di calcolo in uso nel settore, tempi di pay-back dell'investimento non superiori a 10 anni. Nel rispetto della pertinente normativa nazionale, qualora applicabile al caso di specie, l'autoconsumo dell'energia prodotta potrà essere dimostrato mediante applicazione del principio del cd. "scambio sul posto altrove".
Gli investimenti negli edifici sono cofinanziati nei soli casi in cui è garantito il superamento dei valori minimi di prestazione energetica previsti dalla Direttiva 2010/31/EC sulla performance energetica degli edifici e, ove del caso, dalla Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Tipologie indicative di beneficiari

Gli Enti locali, le altre Amministrazioni e soggetti di diritto pubblico.

L'azione è rivolta all'intero territorio regionale.

(Azione 4.2.1 del AdP) Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità all'alta efficienza *RA 4.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili*

La Regione, oltre a finanziare interventi diretti alla riduzione dei consumi energetici delle imprese e l'introduzione nelle stesse di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, incoraggerà l'integrazione di fonti di produzione di energia (FER e cogenerazione ad alta efficienza) e gli investimenti finalizzati alla loro gestione associata, anche per la realizzazione di distretti energetici ad alta efficienza, in grado di condividere il surplus energetico e soddisfare le differenti esigenze energetiche, termiche ed elettriche.
Alcuni interventi esemplificativi da sostenere sono quelli:
- definiti a seguito di diagnosi energetica e/o che comprendano la realizzazione di sistemi
- avanzati di misura dei consumi energetici;
- uso efficiente dell'energia (cogenerazione ad alta efficienza, reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in
- ambito produttivo, prioritariamente alimentate da calore di scarto dei processi);
- innovazione di processo/prodotto che consenta di ridurre il costo
- energetico delle imprese, in particolare di quelle ad alto impiego di energia;
- realizzazione di impianti per la produzione di energia da FER destinata
- all'autoconsumo;
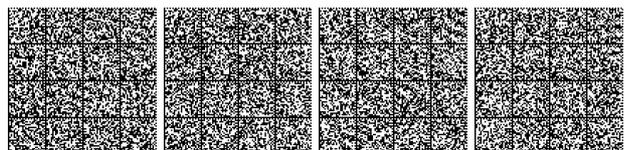
- realizzazione di piccole infrastrutture di rete (*micro-grid*) per la condivisione del surplus energetico.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari sono le PMI.
L'azione si attua sull'intero territorio regionale

(Azione 4.3.1 del AdP) Azione 4.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastrutturazione della "città"e delle aree periurbane *RA 4.3 Incremento della quota di fabbisogno energetico coperto da generazione distribuita sviluppando e realizzando sistemi di distribuzione intelligenti*

La Regione intende cogliere, mediante la realizzazione di *smart grids* di area urbana e periurbana (micro reti), riferite esclusivamente a sistemi di distribuzione a basso e medio voltaggio, le opportunità di razionalizzazione della produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia, per favorire la prossimità delle zone di produzione con quelle di utilizzazione, nonché la loro interconnessione e quella con i sistemi gerarchici superiori di distribuzione.
Le provvidenze dell'azione, in linea con quanto previsto nella Comunicazione della Commissione "Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (Set Plan) - COM(2007) 723 definitivo, sosterranno gli investimenti per i necessari apparati di elettronica di potenza e di ICT.
I primi per contenere a livelli bassi sia la distorsione armonica della tensione sia le emissioni elettromagnetiche ad alta frequenza, che comportano disturbi al funzionamento di apparecchiature e maggiori perdite (minor efficienza) nel sistema, nonché per garantire la continuità di servizio in presenza di eventi che perturbano la rete. I secondi, volti a favorire modelli di *"smart metering"* e"*demand-response*", che consentano misurare e regolare automaticamente i consumi, necessari per l'implementazione del sistema di comando, supervisione e controllo nel suo complesso.

Tipologie indicative di beneficiari

Enti locali, le altre Amministrazioni e soggetti di diritto pubblico, anche attraverso ESCo.

(Azione 4.6.1 del AdP) Azione 4.4.1 POR – Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di trasporto - *RA 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane*

L'azione concorre al conseguimento dell'Obiettivo specifico "Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane" e si attua mediante sovvenzioni a favore dei Comuni delle aree urbane.

Gli investimenti hanno il compito di concorrere, mediante l'abbattimento delle emissioni della mobilità urbana, alla implementazione di sistemi economico-sociali a più basso impatto di carbonio e di emissioni nocive per la salute umana. Per questo motivo, essi hanno una dimensione multimodale collegata, sia a livello locale sia a livello regionale, a strategie di minor consumo. Il sostegno concesso a titolo della presente azione è, quindi, subordinato all'approvazione del piano per la mobilità urbana intermodale e dotato di misure complementari quali zone a traffico limitato e corsie riservate al trasporto pubblico. Tale piano definirà obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria in relazione a quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE. Saranno finanziati interventi volti a disincentivare e/o a contenere l'uso del mezzo privato, in favore di una più ampia diffusione del trasporto collettivo. Potranno essere finanziati interventi di ampliamento e/o potenziamento degli *hub* urbani al fine di diversificarne le potenzialità multimodali, mediante parcheggi di scambio, tappeti mobili ed altre infrastrutture funzionali al trasporto collettivo.

Tipologie indicative di beneficiari
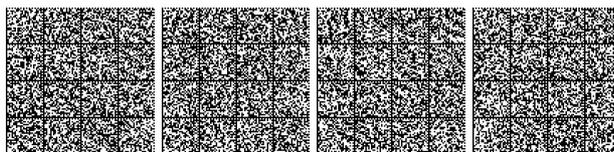
I beneficiari sono i Comuni aggregati delle Aree urbane e periurbane, che si dotano, in forma associata, di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.

L'azione contribuisce all'implementazione della strategia orizzontale per Aree urbane e sarà attuata con riferimento alle sole aree urbane e periurbane del territorio regionale.

(Azione 4.6.3 del AdP) Azione 4.4.2 POR - Sistemi di trasporto intelligenti - *RA 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane*

Gli investimenti hanno il compito di concorrere, mediante l'abbattimento delle emissioni della mobilità urbana, alla implementazione di sistemi economico-sociali a più basso impatto di carbonio e di emissioni nocive per la salute umana. Per questo motivo, essi hanno una dimensione multimodale collegata, sia a livello locale sia a livello regionale, a strategie di minor consumo. Il sostegno concesso a titolo della presente azione è, quindi, parte di un piano per la mobilità urbana intermodale e dotato di misure complementari quali zone a traffico limitato e corsie riservate al trasporto pubblico. Tale piano definisce obiettivi di miglioramento della qualità in relazione a quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE. Saranno finanziati interventi volti a disincentivare e/o a contenere l'uso del mezzo privato, in favore di una più ampia diffusione del trasporto collettivo.

Sarà data priorità alla bigliettazione elettronica integrata, che dovrà coinvolgere più modalità di trasporto e più operatori e potrà coprire anche i servizi di trasporto pubblico ferroviario che operano su scala regionale e che sono utilizzati soprattutto dai pendolari. Altri sistemi intelligenti di trasporto cofinanziabili dal FESR possono concernere i sistemi di controllo del traffico urbano inclusi i semafori intelligenti, il monitoraggio delle merci in ambito urbano, l'indirizzamento parcheggi, il controllo e gestione della flotta, l'informazione all'utenza, il controllo degli accessi e della domanda, ecc., nel denominatore comune dell'infomobilità legata ai nuovi sviluppi dell'*internet of things* e della diffusione di dispositivi intelligenti come *smartphone* e *tablet*.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari sono i Comuni aggregati delle Aree urbane e periurbane, che si dotano, in forma associata, di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.

L'azione contribuisce all'implementazione della strategia orizzontale per Aree urbane e sarà attuata con riferimento alle sole aree urbane e periurbane del territorio regionale.

(Azione 4.6.4 del AdP) Azione 4.4.3 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di charginghub *RA 4.6 Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane*

Gli investimenti hanno il compito di concorrere, mediante l'abbattimento delle emissioni della mobilità urbana, alla implementazione di sistemi economico-sociali a più basso impatto di carbonio e di emissioni nocive per la salute umana. Per questo motivo, essi hanno una dimensione multimodale collegata, sia a livello locale sia a livello regionale, a strategie di minor consumo. Il sostegno concesso a titolo della presente azione è, quindi, parte di un piano per la mobilità urbana intermodale e dotato di misure complementari quali zone a traffico limitato e corsie riservate al trasporto pubblico. Tale piano definisce obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria in relazione a quanto previsto dalla Direttiva 2008/50/CE. Saranno finanziati interventi volti a disincentivare e/o a contenere l'uso del mezzo privato inquinante, in favore di una più ampia diffusione del trasporto individuale a più basso impatto ambientale.

Riferendosi alla mobilità individuale, l'azione è complementare alla precedente 4.4.1 riferita alla mobilità collettiva, in quanto parte del quadro infrastrutturale necessario all'implementazione dei sistemi complessivi di mobilità sostenibile in area urbana.

Saranno finanziati interventi volti alla realizzazione di infrastrutture funzionali alla mobilità individuale, con priorità per piste ciclabili e charginghub.

L'infrastruttura di *charginghub* dovrà avere interfacce definite e regolamentate e consentire a distributori di energia, stazioni di ricarica e fruitori di dialogare in modo semplice e trasparente.
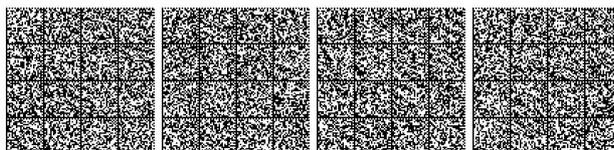
Particolare attenzione sarà rivolta alle tecnologie innovative che consentano la comunicazione dei veicoli con la rete, in qualità di strumenti di reciproco stoccaggio dell'energia elettrica. In tal senso sarà auspicabile, ad esempio, utilizzare smart grid in grado di immagazzinare l'eccesso di energia generata dalle fonti rinnovabili e/o di riceverla, in flusso opposto "Vehicle to Grid" - V2G, per coprire la domanda di potenza di picco, contribuendo sia alla stabilizzazione delle reti di energia, sia all'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix complessivo.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari sono i Comuni aggregati delle Aree urbane e periurbane, che si dotano, in forma associata, di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile.

L'azione contribuisce all'implementazione della strategia orizzontale per Aree urbane e sarà attuata con riferimento alle sole aree urbane e periurbane del territorio regionale.

(Azione 4.5.1 dell'AdP) Azione 4.5.1 - Promozione dell'efficientamento energetico tramite teleriscaldamento e teleraffrescamento e l'installazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione *RA 4.5 Aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie*

L'Azione si attua mediante sovvenzioni a favore delle amministrazioni pubbliche della regione, anche in forma giuridica di Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi.

Ai fini di una gestione efficiente dell'energia (elettricità e calore), saranno sostenuti investimenti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento e la costruzione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, dando priorità al recupero termico in impianti alimentati a fonti rinnovabili; potranno essere realizzati interventi connessi a impianti già esistenti alimentati da fonti fossili sotto i 20 MW secondo il dettato della Direttiva CE 2003/87, selezionati in modo da massimizzare gli effetti positivi in termini di riduzione di emissioni e di inquinamento atmosferico, soprattutto nei centri urbani.

L'azione contribuisce all'implementazione delle strategie orizzontali per Aree urbane, per le Aree interne e per le Reti della PA.

Tipologie indicative di beneficiari

I beneficiari sono i Comuni aggregati delle Aree urbane, quelli delle Aree interne in rete tra loro e le amministrazioni diverse.

L'azione è rivolta all'intero territorio regionale.

ASSE 5 "AMBIENTE, CULTURA E TURISMO"

(Azione 6.6.1 del AdP) Azione 5.1.1- Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere il processo di sviluppo *RA 6.6 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale*

L'azione sostiene la progettazione integrata di interventi di valorizzazione nelle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, con particolare riferimento ai siti Natura 2000, al fine di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso ricchezza-tutela delle risorse, nel rispetto delle finalità ascritte al relativo obiettivo specifico. In particolare, l'azione è diretta a sostenere i soggetti gestori delle aree naturali e protette ed i soggetti pubblici interessati (Comuni, Associazioni, Consorzi etc.) negli interventi di tutela e conservazione degli habitat. In via accessoria ed in collegamento con tali interventi di conservazione, possono essere sostenute operazioni di mappatura delle emergenze, realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio nonché azioni di miglioramento delle infrastrutture e dei servizi per la fruizione, anche nell'accezione di turismo di tipo
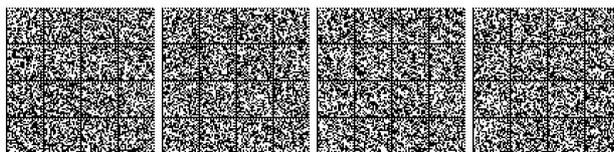
naturalistico (ecoturismo) quali centri visita, servizi di accoglienza e informazione, sentieri, circuiti turistici, volti a valorizzare la fruizione, anche innovativa ed originale, dei beni naturalistici che insistono sul territorio regionale e, in particolare, nelle aree interne.

Detti interventi andranno riconnessi a quelli relativi al settore culturale, in una ottica di programmazione e fruizione integrata delle risorse naturali e culturali e, quindi, di una offerta strutturata per cittadini e turisti, all'interno di pacchetti integrati. In tal senso, si dovrà giungere all'individuazione e selezione di attrattori ambientali e culturali sui quali centrare l'azione programmata con il PO.

Tipologie indicative di beneficiari

Soggetti pubblici o assimilabili interessati. I destinatari sono la popolazione residente, gli operatori economici che si insedieranno nei siti valorizzati e i visitatori.

L'Azione ha carattere territoriale cosi come previsto nel Piano Fianziario per Azione Allegato, ed in particolare è destinata alle aree interne SNAI Fortore, Alto medio Sannio e Mainarde.

(Azione 6.7.1 del AdP) Azione 5.2.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere il processo di sviluppo *RA 6.7 Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione*

L'azione, in complementarità con le finalità dell'Azione 5.1.1 in ambito naturale, sostiene interventi integrati di conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio culturale, materiale e immateriale, al fine di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso ricchezza-tutela delle risorse, nel rispetto delle finalità ascritte al relativo obiettivo specifico. In particolare, saranno sostenuti sia interventi di conservazione, tutela e recupero del patrimonio, che di recupero storico ed architettonico di beni immobili ad elevata valenza culturale (artistica, storica, archeologica), di istituti e luoghi della cultura (musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) L'azione prevede, inoltre, interventi volti a migliorare le infrastrutture e i servizi, anche innovativi e virtuali, per la fruizione. L'azione potrà concorrere altresì al recupero e al miglioramento di spazi a fini espostivi, alla realizzazione di centri documentali, di studi e ricerca e all'organizzazione di eventi culturali che possano favorire l'attrazione di turisti e l'incremento di visite.

Oltre a progetti puntuali su determinati siti, saranno promosse azioni di sistema finalizzate a completare e perfezionare le reti culturali regionali. Tale azione sarà realizzata in complementarità con le azioni di tutela e valorizzazione ambientale, curando l'adozione delle necessarie misure volte alla promozione dell'offerta turistica regionale, anche attraverso forme innovative e coordinate di gestione.

Ai sensi dell'articolo 3.1 e del regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (regolamento FESR), il sostegno alle infrastrutture culturali è limitato agli interventi di piccola dimensione. Un investimento infrastrutturale, secondo la Commissione, può essere considerato di «piccola dimensione» se il suo costo complessivo è inferiore o pari a 5 milioni di euro; questa soglia può essere portata a 10 milioni di euro nel caso di infrastrutture considerate come patrimonio culturale mondiale ai sensi dell'articolo 1 della convenzione del 1972 relativa alla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale dell'Unesco.

Tipologie indicative di beneficiari

Beneficiari dell'azione sono i soggetti pubblici o assimilabili interessati. I destinatari sono la popolazione residente, gli operatori economici che si insedieranno nei siti valorizzati e i visitatori.

L'Azione ha carattere territoriale cosi come previsto nel Piano Fianziario per Azione Allegato, ed in particolare è destinata alle aree interne SNAI Fortore, Alto medio Sannio e Mainarde.

(Azione 6.8.3 del AdP) Azione 5.3.1 POR – Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche *RA 6.8 Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche*

L'azione è diretta a completare ed amplificare gli impatti delle azioni sostenute a valere sull'Asse 5, attraverso interventi di promozione integrata dell'offerta culturale/turistica in connessione alla valorizzazione di progetti infrastrutturali finanziati nell'ambito del presente Asse. In particolare, l'azione sosterrà una politica di destination marketing attraverso il supporto ai processi di costruzione e consolidamento di un prodotto turistico integrato, anche mediante la sperimentazione di modelli innovativi; alle attività di marketing strategico (rapporto della destinazione con il mercato); alla messa in rete dei servizi disponibili e all'erogazione di servizi nuovi, identificando i target di riferimento, studiando i bisogni dei potenziali utenti, costruendo un'offerta integrata di servizi e di un prodotto-destinazione associato alla costruzione di una campagna di comunicazione mirata.

L'azione potrà comprendere prioritariamente le seguenti tipologie di interventi:

- Studi e ricerche funzionali all'individuazione dei mercati target, alla loro segmentazione e alla definizione di un piano di marketing;
- Definizione di un'offerta integrata che aggreghi destinazioni, prodotti, operatori e successiva promozione e commercializzazione;
- Realizzazione di piattaforme e strumenti promozionali che, avvalendosi anche delle più innovative tecnologie ICT, favoriscano il raggiungimento dei target di mercato;
- Realizzazione di azioni promozionali - ad eccezione di eventi, quali ad esempio manifestazioni itineranti, *one shot,* concerti - volte a valorizzare le eccellenze territoriali e le destinazioni in stretta connessione con gli enti locali e con le azioni di commercializzazione da parte degli operatori privati.

Tipologie indicative di beneficiari

Beneficiari dell'azione sono la Regione, i Soggetti pubblici, consorzi ed associazioni e Enti di promozione turistica operanti sul territorio regionale. Destinatari dell'azione sono gli operatori pubblici e privati del territorio, turisti.

L'Azione è rivolta all'intero territorio regionale.

ASSE 6 "OCCUPAZIONE"

Azione 6.1.1 (Azione 8.5.1 AdP) – Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT) *R.A 8.5 - Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata, dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.*

L'Azione contribuisce prioritariamente a contrastare il fenomeno della disoccupazione di lunga durata favorendo il reingresso sul mercato del lavoro dei soggetti target attraverso:

- il sostegno all'inserimento lavorativo dei soggetti target (disoccupati di lunga durata) attraverso incentivi all'assunzione, anche mediante il ricorso allo strumento dei Protocolli di occupazione con Organizzazioni Pubbliche e Private.
- misure di politica attiva quali percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).

L'azione potrà promuovere la valorizzazione dei benefici offerti da Natura 2000, con l'obiettivo di consolidare e sostenere l'occupazione ed i lavori "verdi" in realtà imprenditoriali nuove o da sostenere.

Tipologie indicative di beneficiari

Soggetti titolati all'erogazione di servizi per il lavoro, Università, imprese, persone (in riferimento a interventi individuali).

Tipologie indicative di destinatari

Disoccupati compresi quelli di lunga durata.

Azione 6.2.1 (Azione 8.1.1 AdP) – Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT. *RA 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani.*

L'Azione è volta ad aumentare l'occupazione dei giovani, contrastando anche il fenomeno dei NEET, attraverso misure quali l'apprendistato (favorendo nuove assunzioni in apprendistato, in particolare attraverso l'apprendistato professionalizzante), i tirocini sia quelli formativi e di orientamento sia quelli di inserimento /reinserimento (anche attraverso un bonus per assunzione), i percorsi formativi finalizzati all'ottenimento di una qualifica professionale.
L'obiettivo strategico della Regione Molise è inoltre quello di formare giovani con competenze specifiche e specialistiche, spendibili nel mercato del lavoro, in quanto realmente rispondenti ai fabbisogni esistenti a livello regionale e nazionale. L'Azione, per il suo corretto espletamento, richiede l'impostazione di un'attività di monitoraggio strutturata e continuativa, in modo da poter disporre di informazioni sull'evoluzione dei fabbisogni formativi richiesti dal territorio.

Tipologie indicative di beneficiari
Soggetti titolati all'erogazione di servizi per il lavoro, Università, imprese, persone (in riferimento a interventi individuali), Enti di formazione professionale, Istituti scolastici tecnici e professionali, Agenzie formative.

Tipologie indicative di destinatari
Giovani inoccupati, inattivi e disoccupati, giovani in diritto dovere all'istruzione (15 -17), studenti scuole secondarie superiori ed Università (15-25 anni).

Azione 6.2.2 (Azione 8.1.7 AdP) – Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi)alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale). *RA 8.1 - Aumentare l'occupazione dei giovani.*

L'Azione contribuisce prioritariamente ad aumentare l'occupazione dei giovani nella fascia 18-35 anni attraverso misure di politica attiva quali percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale).
In particolare, il passaggio generazionale rappresenta una fase critica nella qualel'imprenditore si trova ad affrontare il problema di individuare la strategia di uscita dall'azienda di famiglia più idonea a garantirne la prospettiva continuità in un ambiente competitivo ed in continua evoluzione. L'intervento per il ricambio generazionale è programmato come un percorso di accompagnamento che prevede la presenza di un tutor esterno all'azienda con attività di formazione mirata.

Tipologie indicative di beneficiari
Imprese, persone (in riferimento a interventi ndividuali), Enti di formazione professionale, Agenzie formative.

Tipologie indicative di destinatari
Giovani inoccupati, inattivi e disoccupati.

ASSE 7 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA”

Azione 7.1.1 (Azione 9.1.3 AdP) - Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività. *RA 9.1 - Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale.*

L’azione si inserisce nella prospettiva di contrasto e riduzione della povertà e del rischio di esclusione sociale ad essa connesso. L’obiettivo è quello di supportare i soggetti ed in particolare i nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà economica, causata dalla perdita del lavoro, nella prospettiva di promuovere strumenti concreti di sviluppo sociale e lavorativo e soprattutto di lotta alla povertà o al rischio di povertà.
La Regione Molise intende finanziare, quindi, misure di sostegno all’inclusione sociale e di attivazione lavorativa, ad es. attraverso la sperimentazione di progetti che vedano coinvolti i soggetti appartenenti a nuclei familiari a rischio povertà e, in generale, i soggetti in condizione temporanea difficoltà economica.
Le misure di contrasto alla povertà, qui previste, rientrano in un più ampio quadro di interventi che si realizzano attraverso la mobilitazione di un insieme ampio e diversificato di strumenti dalle caratteristiche innovative.

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese sociali, Enti locali, cooperative sociali, organismi del terzo settore, organismi formativi e di ricerca, imprese, istituzioni formative

Tipologie indicative di destinatari

Nuclei familiari problematici; persone che vivono in condizione di povertà o a rischio povertà; lavoratori svantaggiati; lavoratori molto svantaggiati; Soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 (ad es. detenuti e ex detenuti, disabili, migranti, nomadi, persone appartenenti a minoranze etniche, persone affette da dipendenze da alcol e/o droghe, ex alcolisti e/o tossicodipendenti, donne oggetto di abusi e violenze, persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema); personale dei Servizi Sociali e delle imprese non profit.

Azione 7.3.1 (Azione 9.7.5 AdP) - Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell’economia sociale. *RA 9.7 - Rafforzamento dell'economia sociale*

L’azione si inserisce nel contesto complessivo di strumenti a favore dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, in un quadro di innovazione sociale nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali regionali, prevedendo un ruolo particolarmente rilevante da parte del settore dell’economia sociale in generale ed all’impresa sociale in particolare. L’intento è di dare un contributo peculiare al sistema di welfare territoriale della Regione Molise, anche in complemetarietà con l’OT8 PI 8.iv relativamente ai servizi di cura e socio educativi per l’infanzia e i servizi per le persone non autosufficienti. La mobilitazione dei soggetti del terzo settore impegnati nell’area della coesione sociale consente tra l’altro di valorizzarne la capacità innovativa.
L’Azione mira anche a sviluppare e rafforzare il settore dell’economia sociale e le imprese sociali, in particolare attraverso attività di formazione e consulenza gestionale e organizzativa, nonché di affiancamento tecnico operativo per lo start up delle imprese nel mondo cooperativo.

Tipologie indicative di beneficiari

Imprese sociali, Enti locali, cooperative sociali, organismi del terzo settore, organismi formativi e di ricerca, imprese, istituzioni formative

Tipologie indicative di destinatari

Nuclei familiari problematici; persone che vivono in condizione di povertà o a rischio povertà; lavoratori svantaggiati; lavoratori molto svantaggiati; Soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91 (ad es. detenuti e ex detenuti, disabili, migranti, nomadi, persone appartenenti a minoranze etniche, persone affette da dipendenze da alcol e/o droghe, ex alcolisti e/o tossicodipendenti, donne oggetto di abusi e violenze, persone senza fissa dimora o in condizioni di povertà estrema); personale dei Servizi Sociali e delle imprese non profit.

ASSE 8 " ISTRUZIONE E FORMAZIONE"

Azione 8.1.1 (Azione 10.4.1 AdP)- Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento. *RA 10.4- Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della mobilità, l'inserimento/ reinserimento lavorativo;*

L'Azione è volta a finanziare interventi formativi (anche a domanda individuale) diretti ad occupati ed azioni di orientamento ivi compreso il bilancio delle competenze, in una chiave di anticipazione al cambiamento che può rappresentare lo strumento per favorire lo sviluppo economico del territorio molisano.
Il mercato del lavoro molisano si presenta in questo momento storico abbastanza complesso poiché da un lato risente degli effetti della congiuntura economica sfavorevole che ha ulteriormente compromesso una condizione socio-economica, di partenza, non particolarmente dinamica ed innovativa, dall'altro mostra una sostanziale spinta all'evoluzione. Le azioni di orientamento e di bilancio di competenze possono pertanto costituire un utile strumento per i lavoratori e per le imprese, nell'elaborazione di nuovi progetti di sviluppo professionale e per gestire una fase di transizione occupazionale.
Inoltre, per contrastare gli effetti della crisi economica ancora presente sul territorio molisano, la Regione interviene, attivando iniziative formative a catalogo (anche a domanda individuale) rivolte a giovani disoccupati e non solo, strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali) e per la creazione d'impresa. Nel quadro delle iniziative formative viene data particolare attenzione alle esigenze della cosiddetta "blue economy" per garantire l'occupazione marittima attraverso la valorizzazione degli alti livelli di qualifiche inclusi quelli relativi a turismo marittimo e costiero, in linea con il fabbisogno di competenze del settore.

Tipologie indicative di beneficiari
Università, i centri di ricerca, gli organismi formativi accreditati, le istituzioni del sistema educativo, i soggetti titolati all'erogazione di servizi per il lavoro.

Tipologie indicative di destinatari
Occupati, inoccupati, disoccupati.

Azione 8.2.1 (Azione 10.5.2 AdP) - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità.
RA 10.5- Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente;

L'azione è volta a favorire la partecipazione a percorsi di istruzione universitaria ed equivalente, attraverso strumenti di sostegno (borse di studio gestite dall'ESU) in continuità con quanto già effettuato nell'ambito della precedente programmazione. L'intento dell'azione è di favorire i soggetti che vivono in situazioni di svantaggio dovute a difficoltà economiche delle famiglie ed anche per particolari condizioni di disagio. Ciò al fine di procedere, in un ottica di sostenibilità sociale e di pari opportunità per tutti, nello sviluppo del capitale umano regionale, orientato ad una maggiore qualificazione delle risorse umane, che garantisce alle imprese il raggiungimento degli obiettivi di produttività, competitività, innovazione e possibilità di competere sui mercati nazionali ed internazionali.
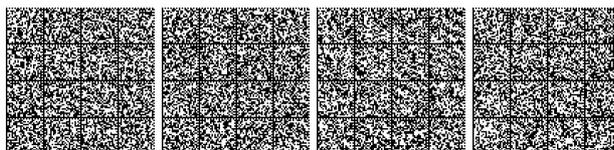
L'Azione è rivolta all'intero territorio regionale.

Tipologie indicative di beneficiari

Università, i centri di ricerca, gli organismi formativi accreditati, le istituzioni del sistema educativo, i soggetti titolati all'erogazione di servizi per il lavoro.

Tipologie indicative di destinatari

Studenti privi di mezzi, inclusi studenti con disabilità.

ASSE 9 "CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA"

Azione 9.1.1 (Azione 11.3.3 AdP)_Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia]. *RA 11.3- Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione*

L'Azione contribuisce, nel complesso, al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione attraverso interventi per il potenziamento della qualità delle risorse umane interessate e per lo sviluppo delle modalità organizzative dei processi implementati. Inoltre, al fine di garantire la semplificazione amministrativa e procedurale e il miglioramento dell'efficienza delle prestazioni della PA attraverso il ricorso all'innovazione e rafforzamento degli uffici regionali, vengono attivate azioni di potenziamento delle competenze specifiche rivolte alla promozione della modernizzazione di procedure e di processi per l'erogazione di servizi pubblici, nonché all'adozione di una metodologia che preveda lo scambio di buone prassi in ottica di miglioramento delle performance della PA.

Tipologie indicative di beneficiari

Regione Molise, soggetti attuatori delle politiche del lavoro e della formazione, Comuni

Tipologie indicative di destinatari

Il personale della Regione Molise, il personale delle Autorità Urbane.
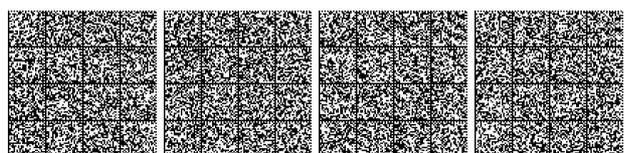
APPROCCIO INTEGRATO ALLO SVILUPPO TERRITORIALE

La strategia di sviluppo territoriale adottata dal Molise è definita secondo specifiche linee volte a rispondere alle peculiarità e ai fabbisogni delle diverse componenti del territorio, caratterizzate dalla presenza di differenti realtà economiche e sociali, in linea con gli indirizzi dell'AdP e seguendo un modello *place based* già utilizzato nel precedente periodo di programmazione.

La Regione Molise ha definito una strategia orientata su due *target* - **aree urbane (AU)** e **aree interne (AI)** - seguendo un approccio unitario e una logica di intervento capace di limitare il rischio spiazzamento e reciproco depauperamento. Tale esigenza si coniuga con la necessità di aggregare gli attori per il conseguimento della massa critica necessaria alla pianificazione ottimale degli interventi e ad una gestione efficiente dei servizi.

Il potenziamento delle **AU** sarà perseguito in virtù della rilevanza centrale di tali aree, nell'intento di sostenerne l'attrattività, sia attraverso un incremento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, sia attraverso la creazione di maggiori opportunità di partecipazione al mercato del lavoro.

Per quanto riguarda le **AI**, si intende potenziarne la capacità di cogliere opportunità esogene, principalmente attraverso la valorizzazione delle vocazioni locali e il sostegno ad una gestione efficiente delle risorse naturali, puntando al benessere diffuso di cittadini e imprese.

Alla luce del congiunto sentiero di sviluppo orientato alla sostenibilità economica e ambientale e all'evoluzione intelligente dei servizi alla collettività, il portafoglio di *policy* del POC dedicato - in simbiotica coerenza con il POR FESR FSE 2014 - 2020 - ad AU e AI è riferito alle rispettive strategie e alla strategia di Rete della PA) sostenute dagli Assi: 2 "Agenda Digitale", 3 "Competitività del sistema produttivo", 4 "Energia Sostenibile", 5 "Ambiente, cultura e turismo", 6 "Occupazione" e 7 "Inclusione sociale e lotta alla povertà".

Nello specifico, il POC, relativamente alle Strategie territoriali, accoglie le riduzioni operate con la riprogrammazione del POR approvata con Decisione C(2018) 8984 final del 19/12/2018, per ricostruirne la dotazione finanziaria ad invarianza delle complessive assegnazioni.

La citata riprogrammazione, infatti ha:

- ridotto parzialmente la dotazione finanziaria del POR dedicata agli ITI delle Aree SNAI con riferimento agli Assi 3 e 5 del FESR e 6 e 7 del FSE, trasferendola a carico del POC a servizio delle medesime Aree territoriali cedenti e ad invarianza di assegnazioni finanziarie complessive per singole Aree;
- ha ridotto la dotazione finanziaria del POR dedicata agli ITI delle Aree urbane esclusivamente attraverso la diminuzione delle risorse dell'Asse 6 FSE (per l'Asse 7 si tratta di circa 12 mila euro di aggiustamento tecnico) e l'eliminazione delle Azioni dell'Asse 4 FESR rivolte alla Mobilità sostenibile. Tali risorse sottratte dal POR sono trasferite a carico del POC a servizio delle medesime Aree territoriali cedenti e ad invarianza di assegnazioni finanziarie complessive per singole Aree.

Con riguardo alle Aree Interne, si è provveduto ad acquisire motivate proposte di rimodulazione delle risorse trasferite sul POC, al fine di tenere in considerazione eventuali intervenuti fabbisogni di aggiornamento delle Strategie.

Anche in considerazione delle proposte di rimodulazione pervenute, il quadro di intervento del programma Operativo Complementare dedicato alle Strategie territoriali è sintetizzato nelle tabelle seguenti con riferimento a ciascuna Area territoriale e a completamento delle risorse mantenute nel POR vigente.
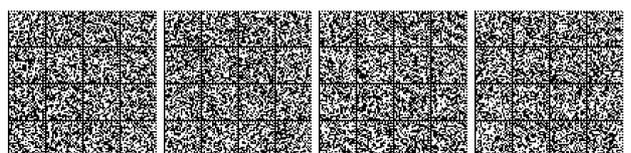
Area Interna SNAI Fortore

FONDO	ASSE	AZIONI POR	TOTALE RISORSE AREA FORTORE GRAVANTI SUL POR ANTE RIPROGRAMMAZIONE POR vs POC (Versione POR precedente -Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018)	TOTALE RISORSE FORTORE POST RIPROGRAMMAZIONE POR vs POC E POST PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELL'AREA	DI CUI POR Molise 2014-2020 Decisione C(2018) 8984 final del 19/12/2018	DI CUI POC Molise 2014-2020
	2	2.1.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e- Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities.				
	3	3.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.				
	3	**Azione 3.3.2 del AdP** Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e "tipici" - RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali				
FESR	3	**Azione 3.7.1 del AdP** Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici non prodotti dal mercato - RA 3.7 Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale	2.730.027,00	2.730.027,00	1.359.215,74	1.370.811,26
	4	4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza				
		5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo				
		5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo				
	5	5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche				
		6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio- sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)				
		6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio- sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)				
FSE	6	6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)	637.112,00	637.112,00	160.386,00	476.726,00
		7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività				
	7	7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale				
		Totale risorse Area Fortore	*3.367.139,00*	***3.367.139,00***	***1.519.601,74***	***1.847.537,26***
		di cui FESR	*2.730.027,00*	***2.730.027,00***	***1.359.215,74***	***1.370.811,26***
		di cui FSE	*637.112,00*	***637.112,00***	***160.386,00***	***476.726,00***

Area Interna SNAI Alto Medio Sannio

FONDO	ASSE	AZIONI POR	TOTALE RISORSE AREA ALTO MEDIO SANNIO GRAVANTI SUL POR ANTE RIPROGRAMMAZIONE POR vs POC (Versione POR precedente - Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018)	TOTALE RISORSE AREA ALTO MEDIO SANNIO POST RIPROGRAMMAZIONE POR vs POC E POST PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELL'AREA	DI CUI POR Molise 2014-2020 Decisione C(2018) 8984 final del 19/12/2018	DI CUI POC Molise 2014-2020
FESR	2	2.1.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities.	4.395.153,00	4.395.153,00	2.188.241,78	2.206.911,22
	3	3.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.				
	4	4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza				
	5	5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo				
		5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo				
		5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche				
FSE	6	6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio- sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)	826.332,00	826.332,00	208.020,00	618.312,00
		6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio- sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)				
		6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)				
	7	7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla collettività				
		7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale				
		Totale risorse Alto Medio Sannio	***5.221.485,00***	***5.221.485,00***	***2.396.261,78***	***2.825.223,22***
		di cui FESR	***4.395.153,00***	***4.395.153,00***	***2.188.241,78***	***2.206.911,22***
		di cui FSE	***826.332,00***	***826.332,00***	***208.020,00***	***618.312,00***

Area Interna SNAI Matese

FONDO	ASSE	AZIONI POR	TOTALE RISORSE AREA MATESE GRAVANTI SUL POR ANTE RIPROGRAMMAZIONE POR vs POC (Versione POR precedente -Decisione C(2018) 3705 final del 20/06/2018)	TOTALE RISORSE MATESE POST RIPROGRAMMAZIONE POR vs POC E POST PROPOSTA DI RIMODULAZIONE DELL'AREA	DI CUI POR Molise 2014-2020 Decisione C(2018) 8984 final del 19/12/2018	DI CUI POC Molise 2014-2020
FESR	2	2.1.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e- Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities.	2.239.030,00 €	2.239.030,00 €	1.910.594,79 €	328.435,21 €
	3	3.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa				
	4	4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità				
	5	5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da				
		5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e				
		5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni				
FSE	6	6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy,	507.736,00 €	507.736,00 €	406.295,00 €	101.441,00 €
		6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio- sanitari, valorizzazione				
		6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi)alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda				
	7	7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente				
		7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale				
		Totale risorse Area Matese	**2.746.766,00 €**	**2.746.766,00 €**	**2.316.889,79 €**	**429.876,21 €**
		di cui FESR	*2.239.030,00 €*	*2.239.030,00 €*	*1.910.594,79 €*	*328.435,21 €*
		di cui FSE	*507.736,00 €*	*507.736,00 €*	*406.295,00 €*	*101.441,00 €*

Area Interna SNAI Mainarde

FONDO	ASSE	AZIONI POR	TOTALE RISORSE AREA MAINARDE GRAVANTI SUL POR ANTE RIPROGRAMMAZIONE POR vs POC (Versione POR precedente - Decisione C(2018) 3705 final del	TOTALE RISORSE MAINARDE POST RIPROGRAMMAZIONE POR vs POC E POST PROPOSTA DI RIMODULAZIONE	DI CUI POR Molise 2014-2020 Decisione C(2018) 8984 final del 19/12/2018	DI CUI POC Molise 2014-2020
FESR	2	2.1.1 Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and	1.788.272,00 €	1.788.272,00 €	890.338,31 €	897.933,69 €
	3	3.2.1 Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.				
	4	4.1.1 Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad				
	5	5.1.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi				
		5.2.1 Interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo				
		5.3.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche				
FSE	6	6.1.1. Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-	413.428,00 €	413.428,00 €	104.076,00 €	309.352,00 €
		6.2.1. Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)				
		6.2.2. Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi)alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio generazionale)				
	7	7.1.1 Sostegno a persone in condizione di temporanea difficoltà economica anche attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, tra i quali il microcredito, e strumenti rimborsabili eventualmente anche attraverso ore di lavoro da dedicare alla				
		7.3.1 Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale nel settore dell'economia sociale				
		Totale risorse Area Mainarde	**2.201.700,00 €**	**2.201.700,00 €**	**994.414,31 €**	**1.207.285,69 €**
		di cui FESR	*1.788.272,00 €*	*1.788.272,00 €*	*890.338,31 €*	*897.933,69 €*
		di cui FSE	*413.428,00 €*	*413.428,00 €*	*104.076,00 €*	*309.352,00 €*

Aree Urbane

Fondo	Asse	Obiettivo Tematico (OT)		TOTALE RISORSE AREE URBANE GRAVANTI SUL POR ANTE RIPROGRAMMAZI	Dotazione Finanziaria POR FESR FSE 2014-2020 C(2018) 8984 FINAL	DI CUI POC Molise 2014-2020	TOTALE RISORSE AREE URBANE GRAVANTI POR VIGENTE E POC
FESR	Asse 2. Agenda Digitale	2	AU CB	1.049.551,33 €	1.049.551,33 €	-	1.049.551,33 €
			AU IS	285.650,83 €	285.650,83 €	-	285.650,83 €
			AU Termoli	0,00 €	0,00 €	-	- €
	Asse 3. Competitività del sistema Produttivo	3	AU CB	-	-	-	- €
			AU IS	314.217,01	314.217,01 €	-	314.217,01 €
			AU Termoli	752.342,33	752.342,33 €	-	752.342,33 €
	Asse 4. Energia Sostenibile	4	AU CB	3.957.606,70 €	2.424.273,36 €	1.533.333,34 €	3.957.606,70 €
			AU IS	1.181.111,90 €	1.181.111,90 €	0,00 €	1.181.111,90 €
			AU Termoli	1.847.657,66 €	0,00 €	1.847.657,66 €	1.847.657,66 €
	Asse 5. Ambiente, Cultura e Turismo	6	AU CB	2.497.261,00 €	2.497.261,00 €	0,00 €	2.497.261,00 €
			AU IS	993.115,00 €	993.115,00 €	0,00 €	993.115,00 €
			AU Termoli	2.739.000,00 €	2.739.000,00 €	0,00 €	2.739.000,00 €
FSE	Asse 6 occupazione	8	AU CB	806.146,00 €	471.124,00 €	335.022,00 €	806.146,00 €
			AU IS	298.072,00 €	174.198,00 €	123.874,00 €	298.072,00 €
			AU Termoli	513.184,00 €	299.913,00 €	213.271,00 €	513.184,00 €
	Asse 7 Inclusione sociale e lotta alla povertà	9	AU CB	858.304,00 €	845.509,67 €	12.794,33 €	858.304,00 €
			AU IS	317.358,00 €	317.358,00 €	0,00 €	317.358,00 €
			AU Termoli	546.388,00 €	546.388,00 €	0,00 €	546.388,00 €
TOTALE Risorse Aree Urbane			AU CB	9.168.869,03 €	7.287.719,36 €	1.881.149,67 €	9.168.869,03 €
			AU IS	3.389.524,74 €	3.265.650,74 €	123.874,00 €	3.389.524,74 €
			AU Termoli	6.398.571,99 €	4.337.643,33 €	2.060.928,66 €	6.398.571,99 €
			Totale	**18.956.965,76 €**	**14.891.013,43 €**	**4.065.952,33 €**	**18.956.965,76 €**
			di cui FESR	***15.617.513,76 €***	***12.236.522,76 €***	***3.380.991,00 €***	***15.617.513,76 €***
			di cui FSE	***3.339.452,00 €***	***2.654.490,67 €***	***684.961,33 €***	***3.339.452,00 €***

DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

La funzione di Organismo responsabile e titolare del Programma è attribuita all'Ufficio dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR FSE 2014 2020 della Regione Molise.

Tale Ufficio coordina le strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma complementare e cura il rapporto con le Amministrazioni centrali, garantendo un sistema di gestione e controllo affidabile, in grado di assicurare il monitoraggio e la verifica periodici dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati nell'ambito del POC Molise 2014-2020.

Al POC Molise 2014-2020 si applica il Sistema di gestione e controllo del PO FESR FSE Molise 2014-2020, cui si rinvia integralmente, così come approvato nella versione ultima con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità di Gestione n 54 del 11-05-2018, con i relativi Manuali allegati (Allegato A - "Manuale delle procedure di monitoraggio e rendicontazione, che include anche il manuale del sistema informativo MOSEM).

19A07049
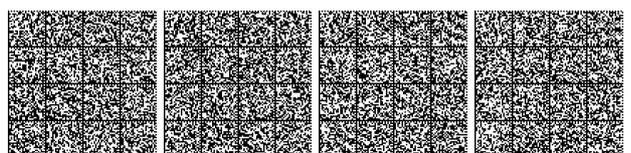
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dalerpen»

Estratto determina n. 1597/2019 del 25 ottobre 2019

Medicinale: «Dalerpen» (tadalafil);

Titolare A.I.C.: Ecupharma S.r.l., via Mazzini, 20 - 20123 Milano (MI);

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 045641014 (in base dieci);

Classe di rimborsabilità: C;

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 045641026 (in base dieci);

Classe di rimborsabilità: C;

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 045641038 (in base dieci);

Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 045641040 (in base dieci);

Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 045641053 (in base dieci);

Classe di rimborsabilità: C;

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 045641065 (in base dieci);

Classe di rimborsabilità: C;

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film (compressa);

Validità prodotto integro: tre anni;

Composizione:

Principio attivo

Ogni compressa contiene 5 mg di tadalafil;

Ogni compressa contiene 10 mg di tadalafil;

Ogni compressa contiene 20 mg di tadalafil;

Eccipienti:

compressa:

lattosio monoidrato,

croscaramellosa sodica,

idrossipropilcellulosa,

Povidone K25,

diossido di silicio colloidale,

sodio laurilsolfato,

magnesio stearato.

Rivestimento con film:

ipromellosa,

diossido di titanio (E171),

Macrogol,

talco,

ossido di ferro giallo (E172).

Produttore principio attivo

Alembic Pharmaceuticals Limited (API Unit-III), Plot No. 842-843, Village-Karakhadi, Taluka-Padra, District-Vadodara-391450 - Gujarat - India.

Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario

Alembic Pharmaceuticals Limited (Formulation Division), Village Panelav, P.O. Tajpura, Taluka-Halol, District-Panchmahal, Gujarat-389350 - India.

Confezionamento secondario

STM Pharma Pro S.r.l., Strada provinciale Pianura 2 - 80078 Pozzuoli (NA) - Italia.

Rilascio lotti e controllo lotti

Pharmadox Healthcare Ltd, KW20A Kordin Industrial Park, PLA 3000 Paola - Malta.

Indicazioni terapeutiche:

Dalerpen 5 mg

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile.

Trattamento dei segni e dei sintomi dell'iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti.

L'uso di «Dalerpen» nelle donne non è indicato.

Dalerpen 10 mg e 20 mg

Trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace.

L'uso di «Dalerpen» nelle donne non è indicato.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dalerpen» (tadalafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07024
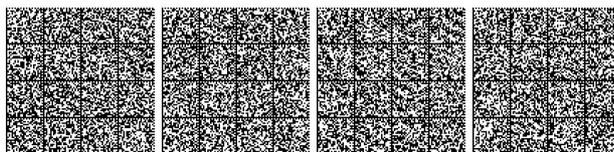
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax»

Estratto determina AAM/PPA n. 867 del 28 ottobre 2019

Autorizzazione delle variazioni:

Variazioni di tipo II C.I.11.b) e tipo IA_{IN} C.I.3.a), relativamente al medicinale «Casenlax»;

Numero di procedura: n. FR/H/0442/002/II/018/G

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, e 5.3 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette, e aggiornamento del Risk Management Plan, relativamente al medicinale «Casenlax» nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento;

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

Casen Recordati S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Autovía de Logroño Km 13,300 - 50180 Utebo (Saragozza) – Spagna)

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07025

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliatilin»

Estratto determina AAM/PPA n. 866 del 28 ottobre 2019

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: B.I.z) Principio attivo: altra variazione, relativamente al medicinale «Gliatilin»;

Codice pratica: VN2/2018/391;

È autorizzato l'aggiornamento ASMF Colina Alfoscerato

relativamente al medicinale «Gliatilin», nelle forme e confezioni autorizzate;

Titolare A.I.C.:

Italfarmaco S.p.a. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330, 20126 - Milano (MI) - Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determinazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018;

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07026

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Silodosina Aristo»

Estratto determina n. 1600/2019 del 25 ottobre 2019

Medicinale: SILODOSINA ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH - Wallenroder Straße 8-10 - 13435 Berlino (Germania).

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876013 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876025 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876037 (in base 10);

«4 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876049 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876052 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876064 (in base 10);

«8 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876076 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

«Silodosina Aristo» 4 mg capsule rigide: ogni capsula rigida contiene 4 mg di silodosina;

«Silodosina Aristo» 8 mg capsule rigide: ogni capsula rigida contiene 8 mg di silodosina;

eccipienti:

contenuto della capsula: mannitolo (E421), amido pregelatinizzato (mais), sodio laurilsolfato, beenato di glicerolo (E471);

involucro della capsula:

«Silodosina Aristo» 4 mg capsule rigide: gelatina, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172);

«Silodosina Aristo» 8 mg capsule rigide: gelatina, titanio diossido (E171);
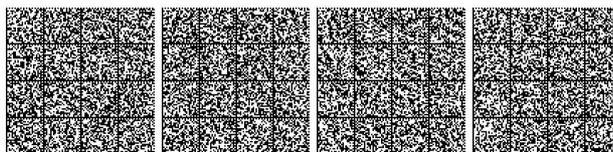
inchiostro di stampa nero: gomma lacca (E904), propilen glicole (E1520), soluzione di ammonica concentrata (E527), ossido di ferro nero (E172), potassio idrossido (E525).

Rilascio lotti: Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A - P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa - 41004 Grecia.

Controllo lotti: Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A - P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa - 41004 Grecia.

Produttore prodotto finito: Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A - P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa - 41004 Grecia.

Confezionamento primario: Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A - P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa - 41004 Grecia.

Confezionamento secondario: Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A - P.O Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa - 41004 Grecia.

Produttore principio attivo: Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd. (Chuannan site) - Chuannan, Duqiao, Linhai, Zhejiang - 317016, Cina.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei segni e sintomi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) nell'uomo adulto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876025 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,16. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,05;

«8 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876052 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,32. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,11;

«4 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876013 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: C;

«4 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876037 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: C;

«4 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876049 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: C;

«8 mg capsule rigide» 50 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876064 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: C;

«8 mg capsule rigide» 100 capsule in blister AL/PVC/PE/PVDC - A.I.C. n: 046876076 (in base 10) - Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Silodosina Aristo» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Silodosina Aristo» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07034

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zaprol»

Estratto determina n. 1604/2019 del 25 ottobre 2019

Medicinale: ZAPROL (Omeprazolo).

Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.a. - corso Vittorio Emanuele II n. 72 - 10121 Torino.

Confezioni e numeri A.I.C.:

10 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037665039 (in base 10);

10 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037665041 (in base 10);

20 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037665054 (in base 10);

20 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037665066 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: omeprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni e numeri A.I.C:

10 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037665039 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1,83 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 3,43 - note AIFA: 1 e 48;

10 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037665041 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 2,75 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 5,15 - note AIFA: 1 e 48;

20 mg capsule rigide gastroresistenti - 14 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037665054 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 3,34 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 6,26 - note AIFA: 1 e 48;

20 mg capsule rigide gastroresistenti - 28 capsule in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 037665066 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 5,01 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 9,39 - note AIFA: 1 e 48.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Zaprol» (Omeprazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zaprol» (Omeprazolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07035

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Anzatax»

Estratto determina AAM/PPA n. 865 del 28 ottobre 2019

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ANZATAX.

Codice pratica: VN2/2018/370.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto dalle sezioni 4.4 e 4.5 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Anzatax», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 036303016 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 036303028 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 16,7 ml;

A.I.C. n. 036303030 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 25 ml;

A.I.C. n. 036303042 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» flacone 50 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., codice fiscale 06954380157, con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo, 71 - 04100 Latina (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1 della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07037

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Windhoek (Namibia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Alessandro Micheletti, Console generale onorario in Windhoek (Namibia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Pretoria della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Pretoria;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Pretoria dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A07050

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Aksai (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Gabriele Giona, vice Console onorario in Aksai (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

d) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

e) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

g) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

h) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

i) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

j) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan delle ricevute di avvenuta consegna;

n) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

o) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan;

r) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nur-Sultan dello schedario dei connazionali residenti;

s) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A07051

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Bordeaux (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. William Pettineo, Vice Console onorario in Bordeaux (Francia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Marsiglia e restituzione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Marsiglia, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Marsiglia della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità, presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Marsiglia e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Marsiglia dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

s) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Marsiglia;

t) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Marsiglia dello schedario dei connazionali residenti;

u) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A07052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 20 giugno 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012861/GEO-L-158 del 17 ottobre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4/2019 adottata dal comitato dei delegati della Cassa geometri in data 20 giugno 2019, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 33, comma 2, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2019.

19A07045

Approvazione della delibera n. 8 adottata dal comitato amministratore della gestione separata ell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 14 settembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012856/PG-L-82 del 17 ottobre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 8 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 14 settembre 2017, concernente l'introduzione del «Regolamento per l'attuazione dell'assicurazione infortuni per i giornalisti titolari di collaborazione coordinata e continuativa» e la determinazione del relativo premio assicurativo a carico dei committenti.

19A07046

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Gelso - società cooperativa agricola», in Fagagna e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1733 dd. 11 ottobre 2019 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Il Gelso - società cooperativa agricola» con sede in Fagagna, c.f. 01665140305, costituita il giorno 28 dicembre 1989 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Minardi, con studio in Codroipo, viale della Vittoria n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

19A07053
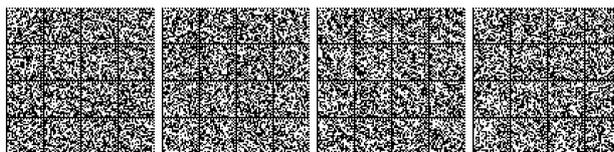
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della salute 9 maggio 2019, n. 72 concernente il «Regolamento recante l'aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente agli acciai inossidabili». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 179 del 1° agosto 2019).

Si comunica che all'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono state apportate alcune correzioni di errori riscontrati e pertanto si riporta qui di seguito il testo corretto:

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
"Sezione 6 Acciai inossidabili"

Elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.

Parte A
Ciascun tipo di acciaio viene indicato con la sigla che ne caratterizza la composizione chimica secondo la norma UNI EN 10088-1:2014 e/o la classificazione della *American Iron and Steel Institute* (manuale AISI Agosto 1985) e/o le specifiche tecniche della *American Society for Testing and Materials* (ASTM) e/o le designazioni dell'*Unified Numbering System* (UNS).

UNI EN 10088-1		**AISI/ASTM**		**UNS**	**NOTE**
Designazione numerica	Designazione alfanumerica				
1.4373	X12CrMnNiN 18-9-5	AISI	202	S20200	
1.4310	X10CrNi 18-8	AISI	301	S30100	
1.4325	X9CrNi 18-9	AISI	302	S30200	
1.4305	X8CrNiS 18-9	AISI	303	S30300	
----	----	AISI	303Se	S30323	
1.4301	X5CrNi 18-10	AISI	304	S30400	
1.4306	X2CrNi 19-11	AISI	304L	S30403	
1.4307	X2CrNi 18-9				
1.4303	X4CrNi 18-12	AISI	305	S30500	
----	----	AISI	308	S30800	
1.4401	X5CrNiMo 17-12-2	AISI	316	S31600	
1.4436	X3CrNiMo 17-13-3				
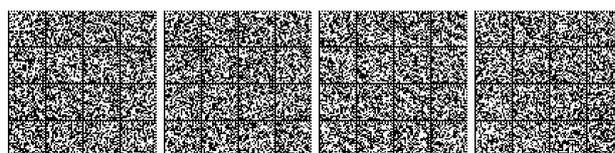
1.4404	X2CrNiMo 17-12-2	AISI	316L	S31603	
1.4432	X2CrNiMo 17-12-3				
		AISI	316N	S31651	
1.4571	X6CrNiMoTi 17-12-2	ASTM	Type 316Ti	S31635	
1.4541	X6CrNiTi 18-10	AISI	321	S32100	
1.4460	X3CrNiMoN 27-5-2	AISI	329	S32900	
1.4550	X6CrNiNb 18-10	AISI	347	S34700	
1.4006	X12Cr 13	AISI	410	S41000	
----	----	AISI	414	S41400	
1.4005	X12CrS 13	AISI	416	S41600	
1.4021	X20Cr 13	AISI	420	S42000	
1.4028	X30Cr 13				
1.4031	X39Cr 13				
1.4016	X6Cr 17	AISI	430	S43000	
1.4105	X6CrMoS 17	AISI	430F	S43020	
1.4057	X17CrNi 16-2	AISI	431	S43100	
1.4125	X105CrMo 17	AISI	440C	S44004	(*)
1.4542	X5CrNiCuNb 16-4	ASTM	Type 630	S17400	
1.4462	X2CrNiMoN 22-5-3	----	----	S31803	(**)
1.4590	X2CrNbZr 17	----	----	-----	(**)
1.4362	X2CrNiN 23-4	----	----	S32304	
		----	----	S32101	
1.4510	X3CrTi 17	----	----	-----	
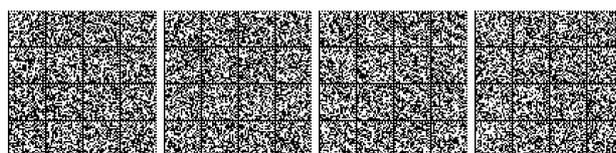
1.4509	X2CrTiNb 18	----	----	S43940 S43932	
1.4521	X2CrMoTi 18-2	AISI	444	S44400	
		ASTM		S44500	
				S82441	
		AISI	440A	S44002	(***)
1.4876	X10NiCrAlTi 32-21	ASTM	Type 800	N08800	(****)
1.4526	X6CrMoNb17-1	ASTM	Type 436	S43600	
1.4598		---	---	---	(#)
1.4611	X2CrTi 21	---	---	---	
1.4613	X2CrTi 24	---	---	---	
1.4618	X9CrMnNiCu 17-8-5-2	---	---	---	
1.4547	X1CrNiMoCuN20-18-7			S31254	
---	---	---	---	S82031	
---	---	---	---	S82012	
---	---	---	---	S31655	

(*) Per materiali destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con simulanti A e D. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in acqua distillata e in olio d'oliva a 40°C per 30 minuti; tre attacchi successivi con determinazione della migrazione globale e specifica di cromo, nichel e manganese sul liquido di cessione proveniente dal terzo attacco.

(**) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente:

- ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;
- ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con il simulante D. In tal caso l'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prove in olio di oliva a 40°C per 10 giorni.

(***) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di coltelleria ed oggetti da taglio.

(****) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente per la manifattura di resistenze corazzate per diverse tipologie di distributori automatici di bevande. L'idoneità al contatto alimentare deve essere accertata mediante prova in acqua distillata a 100°C per 3 giorni.

(#) A condizione che gli oggetti fabbricati con l'acciaio in questione siano destinati esclusivamente alla realizzazione di parti di componenti di valvole a contatto con acqua.»

19A07027

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-267) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00